



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 30 agosto 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
6 luglio 2000, n. 0229/Pres.

Legge regionale 48/1986 - Comitato tecnico regionale - Sezioni I e IV. Sostituzione componenti.

[pag. 6634](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
6 luglio 2000, n. 0230/Pres.

Legge regionale 62/1988, articolo 10. Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale. Revoca e sostituzione componenti.

[pag. 6634](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
21 luglio 2000, n. 0245/Pres.

Decreto ministeriale 298/1989, articolo 5. Commissione regionale per la valutazione degli indennizzi degli animali abbattuti. Sostituzione segretario.

[pag. 6635](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
21 luglio 2000, n. 0246/Pres.

Legge regionale 46/1986, articolo 35. Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori. Ricostituzione.

[pag. 6635](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
8 agosto 2000, n. 0263/Pres.

Legge regionale 55/1990. Consiglio di ammini-

strazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine. Sostituzione di un rappresentante degli studenti.

[pag. 6636](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
8 agosto 2000, n. 0264/Pres.

Legge regionale 55/1990. Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste. Rinnovo della rappresentanza studentesca.

[pag. 6637](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0275/Pres.

Legge regionale 43/1990 - Promotur S.p.A. - Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto riguardante l'ampliamento e la messa in sicurezza della pista «A. di Prampero» in Comune di Tarvisio (Udine).

[pag. 6638](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0276/Pres.

Legge regionale 31/1996, articolo 35, comma 4. Consiglio provinciale per l'artigianato di Udine. Sostituzione componente.

[pag. 6640](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0282/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 bis. Nomina del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine.

[pag. 6641](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0283/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 bis. Nomina del Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli».

[pag. 6642](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0284/Pres.

**Approvazione nuovo Statuto A.T.E.R. di Porde-
none.**

[pag. 6644](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0285/Pres.

**Approvazione nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di
Gorizia.**

[pag. 6648](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0287/Pres.

**Approvazione nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di
Udine.**

[pag. 6652](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUP-
PO DELLA MONTAGNA 9 agosto 2000, n.
109/SASM.

**Approvazione del Piano pluriennale di sviluppo
socio-economico per gli anni 2000-2003 della Comu-
nità montana del Carso.**

[pag. 6655](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUP-
PO DELLA MONTAGNA 9 agosto 2000, n.
110/SASM.

**Approvazione del Programma relativo al finan-
ziamento straordinario per l'attuazione di interventi
per la salvaguardia del patrimonio boschivo e am-
bientale, per il sostegno e promozione delle attività
agricole e zootecniche e per la promozione delle at-
tività culturali per l'anno 2000, della Comunità
montana del Carso.**

[pag. 6656](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 maggio 2000, n. EST. 496-D/ESP/4454. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione di un muro di sostegno al cimitero Vecchio di San Leonardo.

pag. 6657

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 giugno 2000, n. EST. 637-D/ESP/4414. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione di opere di viabilità in località Peternel, in Comune di Drenchia.

pag. 6658

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 giugno 2000, n. EST. 640/D/ESP/4447. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione di opere di viabilità e manutenzione rete viaria comunale - II intervento - in Comune di Moimacco.

pag. 6658

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 giugno 2000, n. EST. 670-D/ESP/4316. (Estratto).

Rettifica del decreto n. EST 405-D/ESP/4316 del 18 maggio 1999 con il quale si è determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di passaggio, da parte del Comune di Premariacco, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada comunale «Morendina».

pag. 6659

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 giugno 2000, n. EST. 671-D/ESP/4316. (Estratto).

Rettifica del decreto n. EST 410-D/ESP/4316 del 20 maggio 1999 con il quale si è determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Premariacco, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada comunale «Morendina».

pag. 6661

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 luglio 2000, n. EST. 740-D/ESP/4455. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di San Leonardo, per la realizzazione dei lavori di sistemazione viabilità pubblica, strada comunale San Leonardo-Altana.

pag. 6661

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 luglio 2000, n. EST. 825-D/ESP/4488. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, da parte del Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, per l'esecuzione dei lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica nelle frazioni di Rucchin, Lombai e Obranchi, in Comune di Grimacco.

pag. 6662

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2000, n. 1969.

Legge regionale 29/1996, articolo 28 - Iniziativa LEADER II - Progetto di cooperazione transnazionale della misura C) del Programma LEADER II regionale. Modifica della D.G.R. 3421/1999.

pag. 6663

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 luglio 2000, n. 2228. (Estratto).

D.M. 15 aprile 1994. Tariffario regionale per le prestazioni termali per l'anno 2000. Approvazione.

[pag. 6665](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 agosto 2000, n. 2473. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Remanzacco. Autorizzazione ad alienare terreni gravati da usi civici. Rettifica D.G.R. 1953/2000, per errore materiale.

[pag. 6672](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 agosto 2000, n. 2505.

Legge 65/1987, articolo 1, comma 1, lettera c). Utilizzo somme rinvenienti dalle revoche di programmi regionali 1988 e 1989. Approvazione bozza del bando di assegnazione.

[pag. 6673](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 agosto 2000, n. 2509.

Approvazione bando per la presentazione di progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo riguardanti l'attuazione di sei corsi sperimentali dei profili ADEST-OTA.

[pag. 6675](#)

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA DELLA COOPERAZIONE
E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 14 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

[pag. 6678](#)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Arzene. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

[pag. 6678](#)

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alle zone A.

[pag. 6678](#)

Comune di Castelnovo del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 6678](#)

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 6679](#)

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 6679](#)

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale.

[pag. 6679](#)

Comune di Morsano al Tagliamento. Avviso di

approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 6679](#)

Comune di Ovaro. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 6679](#)

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano attuativo del centro storico, relativa all'area di coordinamento A2.9.

[pag. 6679](#)

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999 - Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000.

[pag. 6680](#)

Legge regionale 7/1999 - Azienda regionale per la promozione turistica. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.

[pag. 6682](#)

Legge regionale 7/1999 - Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura - E.R.S.A. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.

[pag. 6686](#)

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

E.S.A. - Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato del Friuli-Venezia Giulia - Udine:

Deliberazione del Commissario 26 luglio 2000,

n. 35/C. Disposizioni relative agli interventi agevolativi dell'E.S.A. in relazione alla soppressione dell'ente prevista a partire dall'1 ottobre 2001.

[pag. 6690](#)

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Gorizia:

Avviso di gara mediante trattativa privata per l'alienazione di un capannone industriale sito a Gorizia, via del Cottonificio n. 32 e di un'area attigua scoperta.

[pag. 6692](#)

Comune di Montereale Valcellina (Pordenone):

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per la somministrazione del gasolio da autotrazione e da riscaldamento per la stagione termica 2000/2001.

[pag. 6692](#)

Comune di Muggia (Trieste):

Avviso di gara esperita per i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Casa di riposo.

[pag. 6693](#)

Avviso di gara esperita per i lavori di arredo del centro storico 4^o e 5^o intervento.

[pag. 6693](#)

Comune di San Dorligo della Valle - Trieste:

Avviso di gara mediante pubblico incanto in n. 3 lotti per la fornitura di uno scuolabus, un'automobile per i vigili urbani e di un motocarro.

[pag. 6694](#)

Consorzio depurazione acque Bassa Friulana - San Giorgio di Nogaro (Udine):

Avviso di gara esperita per l'aggiudicazione dei lavori di «Comprensorio della Bassa Friulana - Collettori e reti nel Comune di Cervignano del Friuli - 8° lotto esecutivo».

[pag. 6694](#)

Avviso di gara esperita per l'aggiudicazione dei lavori di «Comprensorio della Bassa Friulana - Collettori e reti nei Comuni di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro - 10° lotto esecutivo».

[pag. 6694](#)

Comune di Cervignano del Friuli (Udine):

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Julia Augusta.

[pag. 6695](#)

Comune di Latisana (Udine):

Avviso di adozione e deposito della variante al piano di recupero iniziativa pubblica denominato «L1».

[pag. 6695](#)

Comune di Martignacco (Udine):

Avviso di adozione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Toscolan».

[pag. 6695](#)

E.R.Di.S.U. - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Udine:

Avviso di bandi di concorso relativi ai benefici per gli studenti universitari previsti per l'anno accademico 2000-2001.

[pag. 6696](#)

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
6 luglio 2000, n. 0229/Pres.

Legge regionale 48/1986 - Comitato tecnico regionale - Sezioni I e IV. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 65/Pres. di data 10 marzo 1998 e D.P.G.R. 124/Pres. del 15 aprile 1998 è stato ricostituito e successivamente integrato il Comitato tecnico regionale, articolato in sette sezioni, ai sensi della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. EST/5844-B/8/A di data 30 maggio 2000 con la quale la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici chiede di provvedere alla sostituzione, nell'ambito del Comitato tecnico regionale, del componente della Sezione I geol. Tiziano Tirelli con il geol. Guglielmo Berlasso e del componente della Sezione IV ing. Giovanni Cozzarini con il dott. Giorgio Lizzi, designati dalla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTE le note di designazione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1644 del 10 giugno 2000;

DECRETA

- il dott. Guglielmo Berlasso, designato dalla Direzione regionale dell'ambiente, è nominato componente della Sezione I del Comitato tecnico regionale, in sostituzione del dott. Tiziano Tirelli;
- il dott. Giorgio Lizzi, designato dalla Direzione regionale dell'ambiente, è nominato componente della Sezione IV del Comitato tecnico regionale, in sostituzione dell'ing. Giovanni Cozzarini.
- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 luglio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
6 luglio 2000, n. 0230/Pres.

Legge regionale 62/1988, articolo 10. Comitato

tecnico consultivo per la polizia municipale. Revoca e sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 023/Pres. del 22 gennaio 1997 è stato ricostituito il Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 3832 del 10 dicembre 1999 il sig. Sergio Albanese è stato nominato componente del Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale in rappresentanza dell'A.N.C.I., in sostituzione del signor Giorgio Zanfagnin;

VISTA la nota prot. 3217/1.6.1 del 15 dicembre 1999 con la quale la Direzione regionale per le autonomie locali richiede di non dare corso alla nomina del sig. Sergio Albanese per dichiarata indisponibilità dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 761/1.6.1 del 28 gennaio 2000 della Direzione regionale per le autonomie locali con la quale si richiede la sostituzione in seno al Comitato suddetto di entrambi i componenti dell'A.N.C.I., Giorgio Zanfagnin e Giuseppe Napoli con i sigg. Luciano Del Frè e Renato Antonelli;

VISTA la successiva nota prot. 6738/1.6.1 del 25 maggio 2000 della Direzione regionale per le autonomie locali con la quale si invia la documentazione necessaria per la nomina;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1728 del 9 giugno 2000;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati è revocata la deliberazione della Giunta regionale n. 3832 del 10 dicembre 1999.

Il sig. Luciano Del Frè ed il sig. Renato Antonelli sono nominati componenti del Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale in sostituzione di Giorgio Zanfagnin e Giuseppe Napoli, in rappresentanza dell'A.N.C.I.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 luglio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
21 luglio 2000, n. 0245/Pres.

Decreto ministeriale 298/1989, articolo 5. Commissione regionale per la valutazione degli indennizzi degli animali abbattuti. Sostituzione segretario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. 0200/Pres. del 24 giugno 1999, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la valutazione degli indennizzi degli animali abbattuti, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 298/1989;

VISTA la nota prot. 13414/Vet.2.6 del 20 giugno 2000, con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali chiede la sostituzione del segretario della predetta Commissione, dott.ssa Paola Blanzan, con la dott.ssa Marina Tutta, consigliere finanziario-contabile-economico in servizio presso la suddetta Direzione regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1919 del 4 luglio 2000,

DECRETA

- La dott.ssa Marina Tutta, consigliere finanziario-contabile-economico in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, è nominata segretario della Commissione regionale per la valutazione degli indennizzi degli animali abbattuti, in sostituzione della dott.ssa Paola Blanzan.
- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Trieste, 21 luglio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
21 luglio 2000, n. 0246/Pres.

Legge regionale 46/1986, articolo 35. Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 06/Pres. del 9 gen-

naio 1997 è stata ricostituita la Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45;

CONSIDERATO che la predetta legge regionale 45/1982 è stata parzialmente abrogata dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 che all'articolo 35 prevede l'istituzione della Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e ne determina la composizione;

VISTE le note prot. n. EST/2580-B/8/F di data 27 marzo 2000 e prot. EST/4528-B/8/F di data 13 giugno 2000 con le quali la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici chiede la ricostituzione della suddetta Commissione fornendo ogni elemento utile;

VISTE le note di designazione degli uffici e delle associazioni rappresentati;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1923 del 4 luglio 2000;

DECRETA

È ricostituita, presso la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, la Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, con la seguente composizione:

Presidente

- il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

Componenti

- dott. ing. Roberto Schak, dirigente designato dal Direttore regionale dell'edilizia e servizi tecnici e dal Direttore regionale sostituto dell'ambiente;
- dott. ing. Roberto Della Torre, Direttore regionale sostituto della viabilità e trasporti;
- dott. ing. Giorgio Chiaradia, dirigente designato dal Direttore regionale dell'agricoltura;

- dott. Piero Perini, dirigente designato dal Direttore regionale delle foreste;
- dott. ing. Alessio Roselli, designato congiuntamente dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti del Friuli-Venezia Giulia;
- geom. Mario Sbrizzi, designato congiuntamente dai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari del Friuli-Venezia Giulia;

Segretario

- geom. Fulvio Carli, dipendente in servizio presso la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

La Commissione durerà in carica tre anni.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 luglio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
8 agosto 2000, n. 0263/Pres.

Legge regionale 55/1990. Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine. Sostituzione di un rappresentante degli studenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0100/Pres. del 2 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 55/1990, così come sostituito dall'articolo 126, comma 1, della legge regionale 13/1998, ed ai sensi dell'articolo 126, comma 2, della legge regionale 13/1998, è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;

VISTO, altresì, il proprio decreto 0411/Pres. del 23 dicembre 1999, con il quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 55/1990, sono stati rinnovati i rappresentanti degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine, chiamandovi a far parte, tra gli altri, anche il signor Raffaele Candidi Tommasi Crudeli;

VISTA la nota del 14 marzo 2000, con la quale il signor Tommasi Crudeli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla sunnominata carica;

VISTA la nota prot. 13090 del 2 giugno 2000 dell'Università degli studi di Udine, con la quale viene comunicato che, a seguito delle elezioni suppletive studentesche per la nomina di un rappresentante degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine, è risultato eletto il signor Francesco Grillo;

RILEVATO che, a seguito dell'istruttoria espletata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, così come aggiunto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, ed ai sensi dell'articolo 15 della legge 55/1990, così come modificato dall'articolo 1 della legge 475/1999, non sussistono cause d'incompatibilità per la nomina del candidato sopra indicato, come da dichiarazione inerenti all'oggetto, dallo stesso formata;

RITENUTO di provvedere in conformità all'esito della sunnominata procedura elettiva;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 9/1993;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1977 del 4 luglio 2000;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto, il signor Francesco Grillo, a seguito delle elezioni suppletive studentesche, è nominato, quale rappresentante della componente studentesca all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, in sostituzione del signor Raffaele Candidi Tommasi Crudeli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 8 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
8 agosto 2000, n. 0264/Pres.

Legge regionale 55/1990. Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste. Rinnovo della rappresentanza studentesca.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 066/Pres. del 24 febbraio 1999, con il quale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 55/1990, così come sostituito dall'articolo 126, comma 1, della legge regionale 13/1998, ed ai sensi dell'articolo 126, comma 2, della legge regionale 13/1998, è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, chiamandovi a far parte, tra gli altri, tre rappresentanti degli studenti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 55/1990, così come modificato dall'articolo 126, comma 1, della legge regionale 13/1998, i rappresentanti eletti dalla componente studentesca vengono rinnovati ogni due anni in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime;

VISTA la nota prot. 12247 dell'8 maggio 2000 dell'Università degli studi di Trieste, con la quale viene comunicato che, a seguito delle elezioni studentesche per la nomina dei rappresentanti degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste per il biennio accademico 1999/2001, sono risultati eletti i signori:

- Silvia Robba,
- Gerunt Kosturi,
- Everest Bertoli;

RILEVATO che, a seguito dell'istruttoria espletata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, così come aggiunto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, ed ai sensi dell'articolo 15 della legge 55/1990, così come modificato dall'articolo 1 della legge 475/1999, non sussistono cause d'incompatibilità per la nomina dei candidati sopra elencati, come da dichiarazioni inerenti all'oggetto, dagli stessi formate;

RITENUTO di provvedere al rinnovo di detti rappresentanti in conformità all'esito della sunnominata procedura elettiva;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 55/1990;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 9/1993;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1976 del 4 luglio 2000;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto, i rappresentanti della componente studentesca all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, sono rinnovati nelle persone dei signori :

- Silvia Robba,
- Gerunt Kosturi,
- Everest Bertoli.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 8 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0275/Pres.

Legge regionale 43/1990 - Promotur S.p.A. - Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto riguardante l'ampliamento e la messa in sicurezza della pista «A. di Prampero» in Comune di Tarvisio (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale ha dato indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- in data 4 novembre 1999 la Promotur S.p.A. con sede legale a Trieste, viale Miramare, 19, ha presentato istanza per la pronuncia di impatto ambientale riguardante l'ampliamento e la messa in sicurezza della pista «A. di Prampero» in Comune di Tarvisio (Udine);
- con il D.P.G.R. n. 4/Pres. del 7 gennaio 2000 sono state individuate quali Autorità interessate il Comune di Tarvisio, la Provincia di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», il Corpo forestale dello Stato - Amministrazione delle foreste di Tarvisio, la Soprintendenza per i beni architettonici, archeologici, artistici, e storici del Friuli-Venezia Giulia, la Direzione regionale della pianificazione territoriale e la Direzione regionale delle foreste;

CONSIDERATO che a seguito dei pareri espressi dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale e dalla Direzione regionale delle foreste, la Promotur ha presentato integrazioni sul progetto a suo tempo depositato, e che, a seguito di richiesta della Direzione regionale all'ambiente, le predette Direzioni regionali hanno espresso un nuovo parere in ordine alla documentazione progettuale integrativa sopra citata;

VISTO il parere del C.T.R. n. 3/Ia, IIa, Va - int. VIA/2000 di data 19 giugno 2000, favorevole con prescrizioni e raccomandazioni che integralmente si recepiscono nel presente provvedimento;

PRESO ATTO che il parere del C.T.R. attiene anche all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e all'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico a norma della legge regionale 22/1982, e che quindi in base all'articolo 20, comma 1, lettera b) della legge regionale 43/1990, il presente provvedimento ha anche valore di autorizzazione in ordine alle due suddette materie;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2092 del 20 luglio 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Promotur S.p.A. - per l'ampliamento e la messa in sicurezza della pista «A. di Prampero» in Comune di Tarvisio (Udine), con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera proposta:

a) prescrizioni:

- il taglio dei boschi sia autorizzato nei limiti strettamente necessari, previa indicazione da parte della Stazione forestale di Tarvisio;
- i movimenti di terra per l'esecuzione delle opere siano limitati alla larghezza strettamente necessaria. Sui terreni ad elevata pendenza trasversale o rocciosi si dovrà operare, avendo cura di evitare il rotolamento del materiale lapideo di grosse dimensioni, con conseguenti danni al soprassuolo ed al terreno sottostante. Ove necessario si provvederà alla formazione di adeguate nicchie di deposito o la costruzione di barriere di contenimento;
- lo smaltimento delle acque superficiali ed ipodermiche sia eseguito con cura mediante la realizzazione di tutte le opere necessarie alla captazione e smaltimento delle stesse, anche se non previste dal progetto. Onde evitare la formazione di solchi di scorrimento preferenziale o l'innescò di piccoli smottamenti, ovvero provocare erosioni nei rii esistenti sia attentamente valutata la necessità di eseguire opportune opere di dissipazione dell'energia delle acque di dispersione nei versanti, mediante adeguati vespai in pietrame o altre opere equivalenti. L'eventuale stabilizzazione degli alvei dei torrenti in erosione sarà curata con adeguate soglie o briglie di contenimento. Particolare cura dovrà essere adottata per lo sgrondo delle acque superficiali nelle scarpate, in particolare fino a quando gli interventi a verde previsti non saranno in grado di svolgere la loro funzione;
- nella profilatura finale delle scarpate, sia in scavo che in riporto, siano rispettati i limiti massimi delle pendenze indicate dalla relazione geologica; alla base delle scarpate in riporto più consistenti siano

eseguite delle opere miste o delle massicciate in pietrame di adeguata pezzatura, poste su apposita nicchia;

- nella condotta dei lavori siano messe in atto tutte le cautele necessarie ad evitare qualsiasi danno al soprassuolo circostante ed alla stabilità del terreno, gli scavi più consistenti, in particolare riguardanti l'imposta delle opere di contenimento più importanti, siano effettuati a campione, ovvero previ adeguati saggi di accertamento affinché possano essere preventivamente accertati i parametri geotecnici necessari alla verifica delle opere previste;
- tutte le opere siano dirette da un professionista abilitato, al fine di adottare tutte le tecniche necessarie per prevenire ogni tipo di dissesto; la realizzazione degli scavi e dei riporti più consistenti saranno diretti da un professionista geologo affinché si verifichino i parametri geotecnici previsti dal progetto;
- prima della realizzazione degli scavi si provvederà all'asporto ed accumulo, nell'ambito del cantiere, del terreno vegetale esistente affinché possa essere riutilizzato nelle superfici denudate dagli scavi e nelle nuove scarpate. Tali zone saranno debitamente conguagliate, ed immediatamente rinsaldate con inerbimento potenziato e mediante la realizzazione degli interventi a verde previsti dal progetto;
- nella realizzazione delle opere siano rispettate le indicazioni e raccomandazioni impartite dalla relazione geologica allegata al progetto;
- i lavori siano riconosciuti eseguiti in conformità alle opere previste negli elaborati tecnici esecutivi ed alle suindicate disposizioni, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, che potrà intervenire durante i lavori, per imporre tecniche e precauzioni ritenute necessarie ad evitare qualsiasi danno al soprassuolo circostante, alla stabilità dei terreni ed al buon regime idrico delle acque. I particolari progettuali non previsti dal progetto saranno concordati preventivamente con detto Ispettorato ripartimentale delle foreste nel rispetto delle suddette prescrizioni. Il richiedente dovrà dare comunicazione scritta al suddetto Ispettorato della data di inizio e di termine dei lavori;
- il concessionario sia obbligato a mantenere costantemente in perfetta efficienza le opere prescritte e realizzate, ripristinando quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere deteriorate o distrutte;
- si ritiene necessario venga richiesto alla ditta beneficiaria del provvedimento il versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino, presso la Tesoreria regionale di Trieste o tramite c/c postale n. 238345, nella misura di lire 100.000.000 (cento milioni), indicando la seguente causale; «Deposito cauzionale definitivo, articolo 2, legge regionale n. 38/1986; detto deposito

potrà essere costituito anche mediante polizza fidjussoria, e svincolato dietro richiesta scritta a fine lavori;

- in ogni caso le scarpate dei terreni di riporto non dovranno superare l'inclinazione massima di 37 gradi;
- l'acqua utilizzata per la produzione di neve programmata dovrà provenire, come dichiarato, esclusivamente dall'opera di presa sul rio Bartolo a valle della Caserma Lamarmora. Considerata la rilevanza igienico-sanitaria di una adeguata disponibilità di acqua potabile in tutte le condizioni meteorologiche e la priorità dell'uso potabile della risorsa acqua rispetto ad altri usi, la ipotizzata integrazione con l'acquedotto di Camporosso non viene, in linea di principio, ritenuta accettabile salvo approfonditi studi;

b) raccomandazioni:

- Piano sciabile. Le pendenze trasversali del piano sciabile andrebbero direzionate tratto per tratto, in maniera tale da ridurre la massima possibilità di danneggiamento della pista e delle scarpate ad opera del ruscellamento.

Dovrà venire predisposto un'accurata rete di drenaggio superficiale e, se necessario, anche profonda e per quanto riguarda le canalette trasversali dovrà essere predisposto uno studio dettagliato.

Le scoline trasversali dovranno in ogni caso, venire preventivamente dimensionate per numero e sezione.

Va ulteriormente integrato e perfezionato anche lo studio floristico-vegetazionale, per aver indicazioni tecniche più precise riguardo la consistenza dello stato organico di riporto nonché della tipologia delle miscele erbacee che si intendono impiegare nel rinverdimento e che dovranno necessariamente essere autoctone, per evitare inquinamenti genetici, già verificatisi in situazioni analoghe.

- Scarpate. Le nuove scarpate ed i tagli in roccia, che comunque comportano variazioni dell'aspetto geostatico del pendio, dovranno essere oggetto di un approfondimento geotecnico specie in corrispondenza delle sezioni ove sono previste importanti opere di sostegno. Lo studio dovrà chiaramente indicare tipologia, numero, dimensioni, criteri costruttivi e dati parametrici (scarpa) necessari per far rientrare le suddette opere nei limiti di stabilità.

La realizzazione delle opere previste in progetto dovrà essere preceduta da analisi geologiche e geotecniche puntuali con rilievi eseguiti in sito.

Negli interventi a sostegno delle scarpate si raccomanda il diffuso impiego di talee arboree di salicacee. In funzione di un consolidamento di lungo periodo e per il reinserimento della vegetazione forestale autoctona andrebbero previste ed incentivate sia le fascinali che le gradonate.

Lo spessore dello strato vegetale di riporto dovrà comunque essere tale da favorire, nel medio e lungo periodo, il reinserimento naturale del bosco.

Inoltre, dovranno essere chiaramente indicate le tipologie dei ripristini a verde delle scarpate di scavo particolarmente quelle rocciose.

Anche in questi casi necessita l'integrazione dello studio floristico-vegetazionale, con riguardo particolare alla provenienza genetica delle essenze vegetali da impiegare.

Ove tecnicamente possibile, si consiglia alla luce di quanto sopra esposto e di quanto scaturirà dalle indicazioni dei vari documenti integrativi richiesti, di eseguire possibilmente più allargamenti in scavo piuttosto che in riporto.

In tal modo si andrà a bilanciare l'equilibrio tra i volumi di scavo e riporto, evitando così impatti aperture di cave in prestito che, comunque, questo ufficio non è disposto, per quanto di sua competenza, ad autorizzare.

- Aspetto selvicolturale. Com'è noto la pista di sci, che si sviluppa lungo la dorsale che collega il M. Lussari con il fondo della valle, intercetta e interrompe le originarie linee di trasporto di legname, utilizzate da sempre. Pertanto, si chiede la realizzazione di un piccolo corpo stradale, di tipo permanente e di lunghezza di circa 3 metri, sterrato ed adatto al transito estivo di mezzi fuori strada e trattori con rimorchio. Detto «stradello» da realizzarsi a bordo pista e nei pressi della stessa previo sopralluogo tecnico-forestale, non dovrà superare la pendenza limite del 35% e dovrà essere completato da alcune semplici opere d'arte quali drenaggi o scoline, tubature carrabili che garantiscano il transito in corrispondenza dei fossi drenanti ricavati sulla pista di sci, e con manto superficiale stabilizzato.

Si precisa che le presenti osservazioni da recepirsi nel progetto e nei relativi documenti contabili, vanno intese come suggerimento tecnico per ottenere, come già accennato nelle premesse, una esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte che consenta risparmi sulla manutenzione futura dell'opera realizzata ed un suo migliore inserimento nel contesto territoriale.

- Fase di esercizio. In relazione ai dati relativi alla densità sciatori, non pare si preveda il controllo del numero degli sciatori nei periodi di potenziale maggiore presenza di utenti sulla pista; si propone, in particolare nei tratti di pista presentanti fattori di rischio maggiori, la previsione di percorsi differenziati per tipo di fruizione, relativi ad esempio alla pratica dello snowboard.

Il presente provvedimento assorbe ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 43/1990:

- l'autorizzazione paesaggistico-ambientale di cui alla legge 1497/1939, relativamente alle parti del progetto non oggetto delle prescrizioni evidenziate nei precedenti capoversi;
- l'autorizzazione per la riduzione boscata di cui all'articolo 18 della legge regionale 22/1982, con la prescrizione evidenziata nei precedenti capoversi.

Il presente provvedimento inoltre verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'Albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi;
- trasmesso alla Soprintendenza per i B.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0276/Pres.

**Legge regionale 31/1996, articolo 35, comma 4.
Consiglio provinciale per l'artigianato di Udine. Sostituzione componente.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 088/Pres. del 12 marzo 1997 con il quale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il signor Paolo Cescato, imprenditore artigiano, designato dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

VISTA la nota del 15 febbraio 2000 con la quale la Commissione provinciale per l'artigianato di Udine comunica le dimissioni del signor Paolo Cescato da detto incarico;

VISTA la nota del 9 maggio 2000 con la quale l'Unione artigiani e piccole imprese di Udine ha designato il signor Enrico Pivotti, imprenditore artigiano residente a Villa Santina, in sostituzione del signor Paolo Cescato dimissionario;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 relativo al divieto di nomina o designazione nei Comitati di nomina regionale;

RITENUTO di provvedere alla suindicata sostituzione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2171 del 20 luglio 2000;

DECRETA

Il signor Enrico Pivotti, imprenditore artigiano, residente a Villa Santina, è nominato componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, quale rappresentante dell'organizzazione sindacale Unione artigiani e piccole imprese di Udine, in sostituzione del signor Paolo Cescato, dimissionario.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0282/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 bis. Nomina del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con deliberazione giuntale n. 1949 del 26 giugno 1997, e con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0227/Pres. del 2 luglio 1997, veniva affidato all'ing. Oreste Tavanti l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;
- con nota prot. n. 6569/A del 13 luglio 2000 l'ing. Oreste Tavanti rassegnava le proprie dimissioni da Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera e precisava che l'incarico dovrà intendersi cessato a far data dal 16 agosto 2000;
- occorre provvedere alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;

VISTA la deliberazione giuntale n. 3142 del 16 ottobre 1999 con la quale la Giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, ha approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali;

DATO ATTO:

- che con deliberazione giuntale n. 271 dell'11 febbraio 2000 è stata nominata un'apposita commissione con il compito di verificare la sussistenza, in capo

agli aspiranti Direttori Generali, dei requisiti previsti dalla legge;

- che con deliberazione giuntale n. 1242 del 5 maggio 2000 è stato, quindi, approvato un elenco alfabetico di 68 nominativi riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, come successivamente modificato ed integrato;

PRESO ATTO che l'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine:

- è caratterizzata da complessità delle relazioni interne ed esterne e, in quanto ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione e, contemporaneamente, ospedale di I livello per l'area udinese, con notevole complessità organizzativa;
- deve tendere alla collaborazione ed integrazione con il Policlinico universitario mediante la stipula di accordi e la costituzione di dipartimenti misti;
- deve condurre correttamente le relazioni e la comunicazione all'interno dell'Azienda;
- deve garantire l'appropriatezza dei ricoveri nonché la qualità e l'efficienza delle prestazioni;
- deve costituire il punto di riferimento per le funzioni di alta specialità per l'intero bacino provinciale e, per le funzioni uniche regionali assegnate, per tutta la Regione;
- deve valorizzare e potenziare i rapporti con l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» con l'obiettivo di pervenire alla pianificazione comune degli interventi sanitari per l'area udinese, integrando l'assistenza ospedaliera con quella territoriale e garantendo lo svolgimento delle funzioni di ricovero di I livello per la popolazione udinese; peraltro, nei confronti dell'Azienda per i servizi sanitari citata, il ruolo svolto dall'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» è da ricondurre al modello tipico che intercorre tra acquirente (Azienda per i servizi sanitari) e produttore (Azienda ospedaliera) di servizi;
- deve razionalizzare l'organizzazione interna allineandosi a quanto stabilito dalla pianificazione regionale sull'assistenza ospedaliera;
- deve provvedere alla realizzazione del nuovo ospedale;

ATTESO che le caratteristiche strutturali ed organizzative sopra esposte denotano una situazione di alta complessità dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia», dal che deriva l'esigenza di affidarne la gestione ad un Direttore Generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali: abbia sviluppato significative esperienze professionali in materia di pianificazione strategica e operativa per un rigoroso approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed

esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia», sia in relazione ai requisiti attitudinali e di esperienze e conoscenze professionali sopra delineati, risulta essere il dott. Gilberto Bragonzi, in quanto:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità;
- ha esteso il proprio ruolo professionale ad ambiti di natura tecnico gestionale, svolgendo attività di consulenza, nell'ambito della programmazione sanitaria, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, svolgendo le funzioni di direttore sanitario presso l'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo», nonché le funzioni di Commissario Straordinario prima e Direttore Generale poi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e di direttore generale della U.S.S.L. n. 20 di Viadana (Mantova). La sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;
- il suo percorso professionale si è svolto anche nel territorio regionale, acquisendo, quindi, la conoscenza del Servizio sanitario regionale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

ATTESO che, con la succitata deliberazione giuntale n. 1242 del 5 maggio 2000, si è prescritta l'acquisizione, tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, della documentazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a Direttore Generale, per la quale l'aspirante si sia avvalso della facoltà di autocertificazione;

VISTO l'articolo 3 bis, comma 5, decreto legislativo n. 502/1992, in base al quale, all'atto della nomina di ciascun Direttore Generale, si definiscono e si assegnano gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2000, n. 2531;

DECRETA

1. il dott. Gilberto Bragonzi è nominato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 3 bis del decreto legisla-

tivo n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;

2. l'incarico conferito verrà formalizzato con la stipulazione, tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il dott. Gilberto Bragonzi, di un contratto di diritto privato redatto, nelle more della revisione del D.P.C.M. n. 502/1995, secondo lo schema-tipo allegato alla deliberazione giuntale n. 2531/2000;
3. il rapporto di lavoro del Direttore Generale, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), avrà durata triennale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo;
4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, dal D.P.C.M. n. 502/1995, nonché dalla deliberazione giuntale n. 300 del 25 gennaio 1995;
5. il Direttore Generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia»;
6. la valutazione dell'attività del Direttore Generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale;
7. l'acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a direttore generale, per la quale l'aspirante si sia avvalso della facoltà di autocertificazione, sarà effettuata tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0283/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 bis. Nomina del Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con deliberazione giuntale n. 947 del 3 aprile 1998, e con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0118/Pres. dell'8 aprile 1998, veniva affidato al dott. Filippo Marelli l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine;
- con nota prot. n. 67060/A del 30 dicembre 1999 il dott. Filippo Marelli rassegnava le proprie dimissioni da Direttore Generale dell'Azienda sanitaria e con successiva comunicazione del 7 gennaio 2000 precisava che l'incarico doveva intendersi cessato a far data dal 16 gennaio 2000;
- le dimissioni del dott. Marelli hanno determinato la vacanza dell'ufficio del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria succitata per cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le relative funzioni sono svolte, temporaneamente, dal direttore amministrativo dott. Alberto Piotrowski;
- occorre provvedere alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4;

VISTA la deliberazione giuntale n. 3142 del 16 ottobre 1999 con la quale la Giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, ha approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali;

DATO ATTO:

- che con deliberazione giuntale n. 271 dell'11 febbraio 2000 è stata nominata un'apposita commissione con il compito di verificare la sussistenza, in capo agli aspiranti Direttori Generali, dei requisiti previsti dalla legge;
- che con deliberazione giuntale n. 1242 del 5 maggio 2000 è stato, quindi, approvato un elenco alfabetico di 68 nominativi riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, come successivamente modificato ed integrato;

PRESO ATTO che la struttura organizzativa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» è caratterizzata:

- dal coesistere, nell'ambito aziendale, di un ospedale di rete (San Daniele del Friuli), un ospedale specializzato (IMFR «Gervasutta» di Udine) e un presidio ospedaliero (Cividale del Friuli), nonché di strutture territoriali, all'interno delle quali si colloca la funzione residua psichiatrica (R.S.A. di San Osvaldo);
- dal coesistere, nella medesima realtà territoriale, con l'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericor-

dia» di Udine e con il Policlinico universitario di Udine, entrambi ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, con i quali l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 si deve rapportare, in vista del raggiungimento dei livelli assistenziali da garantire, complessivamente, nel bacino udinese. Peraltro, nei confronti delle due Aziende ospedaliere citate, il ruolo svolto dall'Azienda per i servizi sanitari, è da ricondurre al modello tipico che intercorre tra acquirente (Azienda per i servizi sanitari) e produttore (Azienda ospedaliera) di servizi;

- dal doversi rapportare, altresì, con le Aziende per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana» che insistono anch'esse sul territorio della provincia udinese;
- dal dover orientare la propria missione aziendale ai seguenti obiettivi:
 - potenziare e riorganizzare l'assistenza territoriale, operando, a tale scopo, in collaborazione con le due Aziende ospedaliere presenti nella medesima realtà territoriale per ridurre il tasso di ospedalizzazione e per integrare l'assistenza ospedaliera con quella distrettuale residenziale al fine di assicurare agli utenti del bacino udinese una risposta adeguata per obiettivi di salute;
 - consolidare e quantificare l'organizzazione dell'unico ospedale di rete dell'Azienda sanitaria (San Daniele del Friuli), coordinando, peraltro, le relative azioni tramite appositi accordi (con le due Aziende ospedaliere citate) finalizzati al perseguimento della massima integrazione degli interventi sanitari nell'area udinese;
- dal dover precipuamente consolidare, nello sviluppo della rete dei servizi territoriali, un corretto rapporto con gli enti locali, ai fini dell'armonizzazione della programmazione nei settori sanitario e dell'assistenza sociale.

ATTESO che le caratteristiche strutturali ed organizzative sopra esposte denotano una situazione di medio-alta complessità dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», dal che deriva l'esigenza di affidarne la gestione ad un Direttore Generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali: abbia sviluppato significative esperienze professionali in materia di pianificazione strategica per un rigoroso approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4, sia in relazione ai requisiti attitudinali e di esperienze e conoscenze professionali sopra delineati, risulta essere il dott. Roberto Ferri, in quanto:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità;
- ha esteso il proprio ruolo professionale ad ambiti di natura tecnico gestionale occupandosi della direzione tecnica di servizi di prevenzione. La sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;
- il suo percorso professionale si è svolto interamente nel territorio regionale acquisendo, quindi, una profonda conoscenza del Servizio sanitario regionale;
- possiede una fondamentale conoscenza della struttura e della realtà territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4, svolgendo, a far data dal 18 luglio 1997, l'incarico di direttore sanitario. Oltre alle funzioni proprie di tipo igienistico - sanitario ed organizzativo, si è occupato del complesso dell'attività sanitaria, maturando una notevole confidenza con le peculiari connotazioni della realtà aziendale;

RILEVATO:

- che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

ATTESO che, con la succitata deliberazione giunta n. 1242 del 5 maggio 2000, si è prescritta l'acquisizione, tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, della documentazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a Direttore Generale, per la quale l'aspirante si sia avvalso della facoltà di autocertificazione;

VISTO l'articolo 3 bis, comma 5, decreto legislativo n. 502/1992, in base al quale, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, si definiscono e si assegnano gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2000, n. 2530;

DECRETA

1. il dott. Roberto Ferri è nominato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
2. l'incarico conferito verrà formalizzato con la stipulazione, tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il dott. Roberto Ferri, di un contratto di diritto

privato redatto, nelle more della revisione del D.P.C.M. n. 502/1995, secondo lo schema-tipo allegato alla deliberazione giunta n. 2530/2000;

3. il rapporto di lavoro del Direttore Generale, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), avrà durata triennale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo;
4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, dal D.P.C.M. n. 502/1995, nonché dalla deliberazione giunta n. 300 del 25 gennaio 1995;
5. il Direttore Generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
6. la valutazione dell'attività del Direttore Generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale;
7. l'acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a Direttore Generale, per la quale l'aspirante si sia avvalso della facoltà di autocertificazione, sarà effettuata tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0284/Pres.

Approvazione nuovo Statuto A.T.E.R. di Portonone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, che rimette al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, il compito di provvedere, attraverso apposito decreto, all'approvazione degli Statuti delle cinque A.T.E.R. regionali, previamente adottati dai rispettivi Consigli di amministrazione delle A.T.E.R. stesse;

VISTA la deliberazione n. 5908 del 30 maggio 2000, trasmessa con nota n. 6203 dell'8 giugno 2000, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. di Pordenone ha adottato il nuovo Statuto dell'ente nel testo riportato nella deliberazione medesima;

RITENUTO di approvare il nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di Pordenone, nella stesura riportata nella delibera n. 5908 del 30 maggio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2177 del 20 luglio 2000;

DECRETA

È approvato il nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di Pordenone, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Statuto dell'Azienda territoriale
per l'edilizia residenziale
della Provincia di Pordenone

Art. 1

(Natura dell'Azienda)

1. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Pordenone, con sede in Pordenone, è ente pubblico economico avente personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza della Regione. All'Azienda si applica, in quanto compatibile, la normativa generale in materia di società per azioni.

2. Nell'ambito del territorio regionale l'A.T.E.R. di Pordenone, in materia di edilizia residenziale pubblica, ha competenza sul territorio della Provincia di Pordenone.

Art. 2

(Funzioni dell'Azienda)

1. Le funzioni e le finalità istituzionali dell'A.T.E.R. della Provincia di Pordenone sono previste dalla vigente normativa.

Art. 3

(Attività dell'Azienda)

1. L'Azienda può svolgere ogni attività strumentale

al raggiungimento delle proprie finalità, ivi comprese le attività di amministrazione di edifici in condominio.

Art. 4

(Vigilanza)

1. La vigilanza della Regione sugli atti e sulle attività dell'Azienda è disciplinata dalla legislazione regionale vigente.

Art. 5

(Patrimonio dell'Azienda)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di cui ha acquistato la proprietà;
- b) da eredità, donazioni ed elargizioni che siano pervenuti all'Azienda, preventivamente accettati dal Consiglio di amministrazione;
- c) dal patrimonio di altri enti, istituti od aziende, delle gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui sia stata disposta la fusione o l'incorporazione nell'Azienda;
- d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
- e) da devoluzioni conferite da enti pubblici o da privati;
- f) da ogni altro apporto patrimoniale pervenuto nel rispetto della vigente legislazione.

Art. 6

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

Art. 7

(Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e responsabilità dei dirigenti)

1. L'Azienda è organizzata in conformità ai principi di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 8

(Il Consiglio di amministrazione)

1. La composizione, la nomina e la permanenza in carica del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dalla legislazione regionale vigente.

2. In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio, si procede alla loro sostituzione.

ne con le stesse modalità stabilite per la nomina dell'uscente. Il consigliere subentrante resta in carica per il periodo residuo che rimaneva da compiersi dal consigliere sostituito.

3. La prima riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione è convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento regionale di nomina del Consiglio e dello stesso Presidente.

4. I membri del Consiglio di amministrazione assumono in proprio ed in solido le responsabilità derivanti dagli atti deliberativi alla cui formazione hanno concorso con il loro voto.

5. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda:

- a) adotta lo Statuto e le eventuali modificazioni;
- b) nomina e revoca il Direttore;
- c) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'Azienda, prefigura gli obiettivi pluriennali ed approva il bilancio, nonché i piani finanziari;
- d) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
- e) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e degli organi collegiali;
- f) delibera la partecipazione a società di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro previsto per l'attività dell'Azienda;
- g) nomina i componenti delle commissioni previste dalla vigente normativa e istituisce eventuali altri organi collegiali operanti all'interno dell'Azienda con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti ad essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall'Azienda medesima;
- h) approva i piani di vendita;
- i) verifica i risultati della gestione e la loro rispondenza agli obiettivi programmatici ed agli obiettivi generali dell'Azienda;
- l) approva gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale dipendente;
- m) dichiara l'incompatibilità o la decadenza dei consiglieri di amministrazione;
- n) individua l'Ufficiale Rogante dell'Azienda;
- o) adempie ad ogni altra incombenza riservata alla sua competenza dalla legge o da altra fonte regolamentare cogente.

Art. 9

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri

in carica o dal Collegio sindacale. Le richieste di convocazione debbono indicare le ragioni e l'oggetto della convocazione. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche ed i partecipanti sono tenuti al dovere di riservatezza.

2. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto, palese, favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con comunicazione scritta, anche telegrafica, ovvero con fonogramma o telefax, e devono indicare il luogo e l'ora di inizio della seduta e gli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio.

4. In caso di particolare urgenza, riconosciuto poi tale dal Consiglio, la convocazione può essere effettuata con un giorno di preavviso, anche mediante fonogramma o altro mezzo idoneo. Con le stesse modalità, per motivata urgenza, possono essere aggiunti argomenti a quelli già indicati nella convocazione.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano d'età fra i presenti e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. La delibera con la quale il Consiglio di amministrazione rifiuta la ratifica di un provvedimento adottato in via di urgenza dal Presidente deve disciplinare gli effetti e le conseguenze del provvedimento divenuto inefficace.

7. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano amministratori o direttori, ovvero delle società di persone di cui siano soci.

8. Il Direttore assiste, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio, esprime parere consultivo e cura la redazione dei verbali e le relative deliberazioni. I verbali e le deliberazioni sono trascritti e custoditi in un'apposita raccolta e sono firmati dal Presidente e dal direttore (o da chi li ha sostituiti).

I componenti il Consiglio hanno facoltà di prendere visione dei verbali e formalizzare proprie eventuali osservazioni sugli stessi all'apertura della seduta successiva.

9. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive.

Art. 10

(Incompatibilità e decadenza)

1. Le cause di incompatibilità e decadenza per lo

svolgimento delle funzioni di Presidente, Vicepresidente e consigliere di amministrazione dell'Azienda sono disciplinate dalla legislazione vigente.

2. Non possono, inoltre, essere nominati membri del Consiglio di amministrazione e decadono dalla carica, qualora si verifichino le relative cause ostative:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che abbiano lite pendente con l'Azienda o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed esigibili, verso di essa per i quali sia intervenuta legale messa in mora;
- c) gli assegnatari in locazione di unità immobiliari di proprietà o gestite dall'Azienda.

3. La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di amministrazione, dopo formale contestazione all'interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un termine, per la presentazione di deduzioni scritte. La delibera che dichiara la decadenza è trasmessa all'assessore regionale competente per referato, per i provvedimenti di competenza.

4. L'incompatibilità non può essere dichiarata qualora la causa della stessa, se insorta successivamente alla nomina, sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

5. I consiglieri di amministrazione decadono, inoltre, dalla carica qualora non partecipino, senza motivata ed adeguata giustificazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

6. Sulla decadenza il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi dei commi precedenti.

7. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano amministratori o direttori, ovvero delle società di persone di cui siano soci.

Art. 11 (*Compensi*)

1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, al Presidente ed ai membri del Collegio sindacale compete un'indennità di carica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'Azienda.

2. Ai componenti delle commissioni previste dalla vigente normativa, nonché degli altri organi collegiali operanti all'interno dell'Azienda, compete un'indennità

di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.

3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti all'Azienda.

4. Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 12 (*Il Presidente*)

1. La nomina del Presidente e la sua permanenza in carica sono disciplinate dalla legislazione regionale vigente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente può adottare, nei casi in cui l'urgenza dell'adempimento, da indicarsi nelle motivazioni, sia incompatibile con i tempi necessari per l'adozione e l'esecutività della delibera consiliare, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo entro e non oltre 10 giorni per riferire in merito e chiederne la ratifica.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono immediatamente esecutivi.

5. Competono al Presidente:

- a) la sottoscrizione degli atti e della corrispondenza che riguardino materie appartenenti alla competenza del Consiglio di amministrazione;
- b) la valutazione sull'andamento dell'amministrazione per accertare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio;
- c) l'adozione dei provvedimenti e degli atti che gli siano espressamente attribuiti da norme di legge o regolamentari o da deleghe del Consiglio;
- d) l'eventuale avocazione di atti di competenza del direttore, sia nel caso di particolari e comprovati motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento, sia nel caso di omissione o ritardo nell'esercizio di atti che il direttore avrebbe dovuto compiere, la cui mancata esecuzione possa determinare pregiudizio per l'interesse dell'Azienda.

6. In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Vicepresidente sono disciplinati dalla legge.

Art. 13

(Il Direttore)

1. La nomina, la disciplina del rapporto di lavoro e le attribuzioni del direttore sono disciplinate dalla vigente legislazione.

Il Direttore esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo Statuto e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'Azienda.

2. Il Direttore può delegare ai dirigenti dell'Azienda proprie attribuzioni, con particolare riferimento all'emanazione di provvedimenti, ai poteri di spesa, alla stipula di atti, contratti ed alla firma di corrispondenza.

3. Il Direttore ha la rappresentanza giudiziale dell'Azienda, dispone in ordine alle liti attive e passive, nonché, nel rispetto dei limiti determinati dal Consiglio di amministrazione, in ordine alle transazioni giudiziali e stragiudiziali.

4. In caso di assenza le funzioni del Direttore sono svolte dal sostituto designato dal Direttore medesimo.

Art. 14

(Il Collegio sindacale)

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei membri del Collegio sindacale sono disciplinati dalla vigente normativa.

Art. 15

(Gestione contabile e finanziaria)

1. La gestione contabile finanziaria dell'Azienda e le procedure di scelta dei contraenti per la stipula di contratti d'appalto e forniture avvengono nel rispetto della vigente normativa e delle eventuali disposizioni regolamentari.

Art. 16

(Programmazione della spesa e bilancio di esercizio)

1. L'esercizio dell'Azienda decorre dall'1 gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. Il Consiglio di amministrazione può definire forme e contenuti di specifici strumenti finalizzati alla programmazione preventiva della spesa e degli investimenti inerenti l'esercizio.

3. Il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte del Consiglio scade il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio medesimo.

4. Le modalità di redazione del bilancio di esercizio ed i suoi contenuti sono disciplinati dalla vigente normativa.

Art. 17

(Modifiche allo Statuto)

1. Le deliberazioni di modifica al presente Statuto debbono essere adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti e diventano esecutive dopo l'approvazione del Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.

2. Le disposizioni del presente Statuto che si rivelino incompatibili con sopravvenute disposizioni di legge decadono automaticamente, senza necessità di deliberazione alcuna, dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0285/Pres.

Approvazione nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, che rimette al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, il compito di provvedere, attraverso apposito decreto, all'approvazione degli Statuti delle cinque A.T.E.R. regionali, previamente adottati dai rispettivi Consigli di amministrazione delle A.T.E.R. stesse;

VISTA la deliberazione punto 3) - P.V.15 del 29 maggio 2000, trasmessa con nota n. 7761 del 10 luglio 2000, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. di Gorizia, ha adottato il nuovo Statuto dell'ente nel testo riportato nella deliberazione medesima;

RITENUTO di approvare il nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di Gorizia, nella stesura riportata nella delibera punto 3)- P.V. 15 del 29 maggio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 27 luglio 2000;

DECRETA

È approvato il nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di Gorizia, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Statuto dell'Azienda territoriale
per l'edilizia residenziale
della Provincia di Gorizia

Art. 1

(Principi generali, natura dell'Azienda e sede)

1. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Gorizia è Ente pubblico economico avente personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile ed è sottoposto alla vigilanza della Regione. L'Azienda della Provincia di Gorizia ha la sua sede legale in Gorizia ed ha competenza, in materia di edilizia residenziale pubblica, sul territorio della provincia di Gorizia.

2. All'Azienda si applica, in quanto compatibile, la normativa generale in materia di società per azioni.

Art. 2

(Funzioni dell'Azienda)

1. L'A.T.E.R. della Provincia di Gorizia realizza gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, e fornisce assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell'assetto territoriale agli enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati.

2. In particolare l'Azienda provvede a:

- a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
- b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche per conto di enti locali, enti pubblici e soggetti privati e nel settore dell'edilizia residenziale universitaria, di cui all'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- c) realizzare, per conto degli enti locali e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
- d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e privati affidato alla loro gestione;
- e) fornire agli enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
- f) fornire assistenza tecnica ed amministrativa retribuita ad enti pubblici ed a soggetti privati nel settore dell'edilizia;
- g) promuovere, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, la costituzione di società di capitale

o partecipare a società di capitale, le cui attività rientrino nelle proprie finalità statutarie;

- h) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato realizzando unità immobiliari allo scopo dei locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- l) promuovere o partecipare con soggetti privati ad iniziative nel settore del recupero edilizio ed urbano;
- m) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi statali o regionali.

Art. 3

(Attività dell'Azienda)

1. L'Azienda può svolgere ogni attività strumentale al raggiungimento delle proprie finalità, come indicate dall'articolo 2 del presente Statuto e dalla normativa legislativa vigente, nei limiti e nel rispetto della stessa, ivi comprese le attività di amministrazione di edifici in condominio.

Art. 4

(Vigilanza)

1. La vigilanza della Regione sugli atti e sulle attività dell'Azienda è disciplinata dalla legislazione regionale vigente.

Art. 5

(Patrimonio dell'Azienda)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di cui ha acquistato la proprietà, ivi compreso il patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Gorizia di cui l'Azienda mantiene tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ai sensi della legge regionale 7 agosto 1999, n. 24;
- b) da eredità, donazioni ed elargizioni che siano pervenuti all'Azienda, preventivamente accettati dal Consiglio di amministrazione;
- c) dal patrimonio di altri enti, istituti od aziende, delle gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni sociali di cui sia stata disposta la fusione o l'incorporazione nell'Azienda;
- d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
- e) da devoluzioni conferite da enti pubblici o da privati;
- f) da ogni altro apporto patrimoniale pervenuto nel rispetto della vigente legislazione.

Art. 6

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

Art. 7

(Il Presidente)

1. La nomina del Presidente e la sua permanenza in carica sono disciplinate dalla legislazione regionale vigente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni dovute e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

3. Il Presidente può adottare, nei casi in cui l'urgenza dell'adempimento, da indicarsi nelle motivazioni, sia incompatibile con i tempi necessari per l'adozione e l'esecutività della delibera consiliare, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo entro e non oltre 10 giorni per riferire in merito e chiederne la ratifica.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono immediatamente esecutivi.

5. Compete inoltre al Presidente l'eventuale avocazione di atti di competenza del Direttore, sia nel caso di particolari e comprovati motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento, sia nel caso di omissione o ritardo nell'esercizio di atti che il direttore avrebbe dovuto compiere, la cui mancata esecuzione possa determinare pregiudizio per l'interesse dell'Azienda.

6. Convoca le eventuali commissioni costituite dal Consiglio di amministrazione nonché, secondo le scadenze da egli fissate, la Conferenza dei dirigenti per la valutazione dell'attività dell'Azienda, sull'andamento dell'amministrazione ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

7. Compete al Presidente l'adozione dei provvedimenti e degli atti che gli siano attribuiti da norme di legge e regolamenti.

8. In caso di vacanza od assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, che esercita anche le funzioni e facoltà che gli sono eventualmente delegate dal Presidente. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Vicepresidente sono disciplinati dalla legge.

Art. 8

(Il Consiglio di amministrazione)

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale. Le richieste di convocazione debbono indicare le ragioni e l'oggetto della convocazione.

3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta o mediante comunicazione telegrafica ovvero con telefax, e devono indicare il luogo e l'ora di inizio della seduta e gli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio, mettendone a disposizione di ogni consigliere la relativa documentazione così come quella necessaria per l'espletamento del mandato.

4. In caso di particolare urgenza, riconosciuto poi tale dal Consiglio, la convocazione può essere effettuata con un giorno di preavviso, anche mediante fonogramma od altro mezzo idoneo.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano d'età fra i presenti e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono approvate se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nel caso in cui una proposta di deliberazioni abbia raccolto un numero di voti favorevoli pari alla metà dei consiglieri presenti, essa s'intende approvata a condizione che tra i voti favorevoli vi sia quello di colui che presiede la riunione. Per la validità delle deliberazioni concernenti l'approvazione e la modifica dello Statuto occorre la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

7. La delibera con la quale il Consiglio di amministrazione rifiuta la ratifica di un provvedimento adottato in via di urgenza dal Presidente deve disciplinare gli effetti e le conseguenze del provvedimento divenuto inefficace.

8. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano amministratori o direttori, ovvero delle società di persone di cui siano soci.

9. Il direttore assiste, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio, dà parere consultivo e cura la redazione dei verbali e le relative deliberazioni; i verbali e le deliberazioni sono raccolti in apposito libro e sono

firmati dal Presidente o da chi lo ha sostituito e dal direttore.

10. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ove non diversamente disposto dalla legge.

Art. 9

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda:

- a) adotta lo Statuto e le eventuali modificazioni;
- b) nomina e revoca il Direttore;
- c) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'Azienda, prefigura gli obiettivi pluriennali ed approva il bilancio d'esercizio, nonché i piani finanziari;
- d) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
- e) approva i regolamenti interni e di organizzazione per il funzionamento dell'Azienda e degli organi collegiali;
- f) delibera la partecipazione a società di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda;
- g) nomina i componenti della Commissione paritetica e delle altre di competenza del Consiglio di amministrazione previste dalla vigente normativa, e istituisce eventuali altri organi collegiali operanti all'interno dell'Azienda con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti ad essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall'Azienda medesima;
- h) approva i piani di vendita;
- i) verifica i risultati della gestione e la loro rispondenza agli obiettivi programmatici ed agli obiettivi generali dell'Azienda;
- l) approva gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- m) dichiara l'incompatibilità o la decadenza dei Consiglieri di amministrazione;
- n) individua l'Ufficiale rogante dell'Azienda;
- o) adempie ad ogni altra incombenza riservata alla sua competenza dalla legge o da altra fonte regolamentare cogente.

Art. 10

(Il Collegio sindacale)

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei membri del Collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.

2. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità del Codice civile ed in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

3. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

5. I Sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

6. Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

Art. 11

(Compensi)

1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, al Presidente ed ai membri del Collegio sindacale compete un'indennità mensile di carica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale e future modifiche. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'Azienda.

2. Ai componenti della Commissione paritetica, della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonché degli altri organi collegiali operanti all'interno dell'Azienda, compete un'indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.

3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti all'Azienda.

4. Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 12

(Il Direttore)

1. La nomina, la disciplina del rapporto di lavoro e le attribuzioni del direttore sono disciplinate dalla vigente legislazione.

Il Direttore esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo Statuto e dal Consiglio di

amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'Azienda.

2. Il Direttore può delegare ai dirigenti dell'Azienda proprie attribuzioni, con particolare riferimento all'emanazione di provvedimenti, ai poteri di spesa, alla stipula di atti, contratti ed alla firma di corrispondenza.

3. Il Direttore coordina e verifica l'operato dei dirigenti sia per quanto riguarda le funzioni e le risorse ad essi conferiti nei documenti previsionali dal Consiglio di amministrazione, che per quanto riguarda quelli delegati ai sensi del comma precedente.

4. Il Direttore ha la rappresentanza giudiziale dell'Azienda, dispone in ordine alle liti attive e passive, nonché, nel rispetto dei limiti determinati dal Consiglio di amministrazione, in ordine alle transazioni giudiziali e stragiudiziali.

5. In caso di assenza le funzioni del Direttore sono svolte dal sostituto designato dal Direttore medesimo.

Art. 13

(I Dirigenti)

1. Esercitano, oltre alle funzioni delegate dal Direttore ai sensi dell'articolo precedente, i poteri di spesa e di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati.

2. Verificano, assieme al Direttore, le scelte e l'utilizzo delle risorse economiche inerenti agli obiettivi ad essi affidati dai documenti economici e previsionali dell'Ente.

3. Attribuiscono i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi e dei vincoli di bilancio.

4. Individuano, in base alla normativa, i responsabili dell'istruttoria che fanno capo al servizio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

5. Predispongono le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

6. Formulano proposte al Direttore in ordine all'adozione di progetti e criteri generali di organizzazione dei servizi.

7. Partecipano assieme al Direttore alla Conferenza dei Dirigenti convocata periodicamente dal Presidente, relazionando e formulando proposte secondo i compiti sopra stabiliti.

Art. 14

(Gestione contabile e finanziaria)

La gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e le procedure di scelta dei contraenti per la stipula dei con-

tratti d'appalto e forniture avvengono nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali disposizioni regolamentari e di organizzazione adottate.

Art. 15

(Bilancio e fonti di finanziamento)

1. Il bilancio dell'Azienda è predisposto in conformità al disposto del Codice civile, con termine di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del 30 giugno dell'esercizio successivo.

2. In allegato al bilancio l'Azienda deve fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

- a) la quota dei costi generali non ripartibili;
- b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
- c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'Azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali individuando a tal fine anche le specifiche risorse economiche attribuite alla responsabilità dei singoli dirigenti in relazione ai progetti ed obiettivi ad essi demandati.

3. L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante utilizzo delle fonti di finanziamento consentite dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

Art. 16

(Modifiche allo Statuto)

1. Il presente Statuto diviene efficace con l'approvazione mediante decreto del Presidente della Giunta regionale; alle modifiche si applicano le procedure previste per l'approvazione dello stesso ferme restando le maggioranze assolute dei propri componenti ivi compreso il voto di chi presiede la seduta.

2. Le disposizioni del presente Statuto che si rivelino incompatibili con sopravvenute disposizioni di legge decadono automaticamente senza necessità di apposite deliberazioni dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 agosto 2000, n. 0287/Pres.

Approvazione nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, che rimette al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, il compito di provvedere, attraverso apposito decreto, all'approvazione degli Statuti delle cinque A.T.E.R. regionali, previamente adottati dai rispettivi Consigli di amministrazione delle A.T.E.R. stesse;

VISTA la deliberazione n. 5897 del 12 giugno 2000, trasmessa con nota n. 10337 del 23 giugno 2000, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. di Udine, ha adottato il nuovo Statuto dell'Ente nel testo riportato nella deliberazione medesima;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 5904 del 4 luglio 2000, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. di Udine ha approvato una rettifica all'articolo 2, comma 1, del testo dello Statuto, ove per un mero errore materiale era stato trascritto il termine «proseguimento» anziché «perseguimento»;

RITENUTO di approvare il nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di Udine, nella stesura riportata nella delibera n. 5897 del 12 giugno 2000 così come rettificata dalla delibera n. 5904 del 4 luglio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27 luglio 2000;

DECRETA

È approvato il nuovo Statuto dell'A.T.E.R. di Udine, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Statuto dell'Azienda territoriale
per l'edilizia residenziale
della Provincia di Udine

CAPO I

FINALITÀ, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

Natura dell'Azienda

1. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale A.T.E.R. di Udine, con sede in Udine, è ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale, organizzativa

e contabile. L'A.T.E.R. è sottoposta alla vigilanza della Regione.

2. All'A.T.E.R. si applica, anche ai fini contrattuali, la normativa generale in materia di società per azioni, in quanto compatibile.

3. L'A.T.E.R. mantiene la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi già costituiti in capo all'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Udine.

Art. 2

Funzioni

1. Le finalità istituzionali e le funzioni dell'Azienda sono determinate dalla legge. L'A.T.E.R. può svolgere qualsiasi attività strumentale al perseguimento dei predetti fini.

L'attività dell'Azienda si impronta a principi di efficacia, efficienza, buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Art. 3

Patrimonio dell'A.T.E.R.

1. Il patrimonio dell'A.T.E.R. è costituito:

- a) dal patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Udine di cui l'A.T.E.R. è la trasformazione ex lege;
- b) da eredità, donazioni ed elargizioni preventivamente accettati dal Consiglio di amministrazione;
- c) dal patrimonio di altri enti o istituti, delle gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui sia stata disposta la fusione o l'incorporazione;
- d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
- e) da devoluzioni conferite da enti pubblici o da privati;
- f) dai beni mobili ed immobili di cui ha comunque acquistato la proprietà;
- g) dagli avanzi di esercizio devoluti ad aumento del patrimonio.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'A.T.E.R.:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

Art. 5

Il Presidente

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, ed i compensi del Presidente sono disciplinati dalla legge.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.T.E.R., convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Vicepresidente sono disciplinati dalla legge.

4. Il Presidente può adottare, nei casi in cui l'urgenza dell'adempimento, da indicarsi nelle motivazioni, sia incompatibile con i tempi necessari per l'adozione della delibera consiliare, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo senza indugio per riferire in merito e chiederne la ratifica.

5. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono immediatamente esecutivi.

6. Il Presidente verifica la generale corrispondenza dell'attività dell'Azienda alle linee programmatiche indicate dal Consiglio di amministrazione.

7. Il Presidente compie altresì tutti gli atti che la normativa in materia di edilizia residenziale attribuisce espressamente alla sua competenza.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei consiglieri sono disciplinati dalla legge. Spetta inoltre al Consiglio decidere in ordine all'approvazione e alla modifica delle piante organiche, alla costituzione e all'estinzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente, ivi incluso quello di qualifica dirigenziale.

2. Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato da apposito regolamento.

3. Di regola le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. Il regolamento potrà disciplinare eventuali deroghe a tale principio.

4. Le deliberazioni sono approvate se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nel caso in cui una proposta di deliberazione abbia raccolto un numero di voti favorevoli pari alla metà dei consiglieri presenti, essa s'intende approvata a condizione che tra i voti favorevoli vi sia quello di colui che presiede la riunione.

5. La delibera con la quale il Consiglio di amministrazione rifiuta la ratifica di un provvedimento adottato

in via di urgenza dal Presidente a norma del precedente articolo 5, 4° comma deve disciplinare gli effetti e le conseguenze del provvedimento divenuto inefficace.

6. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano Amministratori o Direttori, ovvero delle società di persone di cui siano soci.

7. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio, esprimendo voto consultivo, cura la redazione dei verbali e attua le relative deliberazioni.

8. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ove non diversamente disposto dalla legge.

Art. 7

Il Collegio sindacale

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei membri del Collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.

2. I Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8

Il Direttore

1. La nomina, la disciplina del rapporto di lavoro e le attribuzioni del Direttore sono disciplinate dalla legge.

2. Il Direttore può delegare ai dirigenti o funzionari dell'A.T.E.R. proprie attribuzioni, con particolare riferimento all'emanazione di provvedimenti, ai poteri di spesa, allo svolgimento dell'attività precontrattuale, anche di natura concorsuale, alla stipula di atti, contratti ed alla firma della corrispondenza.

3. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Presidente.

4. Il Direttore riferisce al Presidente, con una relazione trimestrale, sui risultati dell'attività amministrativa.

5. L'A.T.E.R. sta in giudizio per mezzo del Direttore; egli dispone in ordine alle liti attive e passive, nonché in ordine alle transazioni giudiziali e stragiudiziali nei limiti e termini previsti dall'apposito regolamento.

Art. 9

Regolamenti di organizzazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'A.T.E.R. e dei suoi organi sono disciplinati da rego-

lamenti approvati dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 8, lettera e) della legge regionale n. 24/1999.

Art. 10

Gestione contabile, finanziaria e contrattuale

1. La gestione contabile e finanziaria dell'A.T.E.R. nonché le procedure di scelta dei contraenti per la stipula di contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture sono disciplinate dalla legge e da apposite disposizioni regolamentari e di organizzazione approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11

Programmazione della spesa e bilancio di esercizio

1. L'esercizio dell'A.T.E.R. decorre dal 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. Con apposito regolamento di organizzazione di cui ai superiori articoli 9 e 10 il Consiglio definirà forme e contenuti di specifici strumenti finalizzati alla programmazione preventiva della spesa e degli investimenti inerenti l'esercizio.

3. Il regolamento definirà altresì il termine entro il quale il Consiglio dovrà approvare tale strumento preventivo.

4. Il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte del Consiglio scade il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio medesimo.

5. Le modalità di redazione del bilancio di esercizio ed i suoi contenuti sono disciplinati dalla legge.

Art. 12

Incompatibilità

1. Le incompatibilità del Presidente, del Vicepresidente, dei Consiglieri, dei Sindaci e del Direttore sono disciplinate dalla legge regionale.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 13

Approvazione e modifiche dello Statuto

1. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello Statuto sono adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti e diventano esecutive dopo l'approvazione del Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.

2. Le disposizioni del presente Statuto che si rivelino incompatibili con sopravvenute norme di legge decado-

no automaticamente, senza necessità di deliberazione alcuna, dalla data di entrata in vigore delle norme suddette.

3. Di tale decadenza il direttore è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio.

Art. 14

Albo dell'Azienda

1. È istituito l'Albo dell'A.T.E.R. di Udine il cui scopo è quello di consentire la pubblicità degli atti dell'Azienda, ove ciò sia previsto dalla legge.

2. La gestione dell'Albo è disciplinata da apposito regolamento consiliare.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari relative agli enti pubblici economici.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 9 agosto 2000, n. 109/SASM.

Approvazione del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico per gli anni 2000-2003 della Comunità montana del Carso.

L'ASSESSORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana del Carso ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 5 dell'11 maggio 2000 il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico per gli anni 2000-2003 di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,

CONSIDERATO che il Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 5 giugno 2000 e la Direzione regionale del commercio e del turismo con nota del 26 giugno 2000 hanno espresso, per quanto di competenza, parere favorevole, in merito al Piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità montana del Carso;

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e la Direzione regionale dell'industria con note dell'8 giugno 2000 comunicano, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare in proposito;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota del 12 giugno 2000, esprime parere favorevole all'approvazione del Piano pluriennale di sviluppo in parola, non avendo nulla da eccepire in merito ai contenuti dello stesso;

VISTO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota del 15 giugno 2000 comunica di non aver nulla da rilevare sul Piano pluriennale di sviluppo in oggetto;

ATTESO che favorevole deve intendersi anche l'esame compiuto dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale delle foreste, dalla Direzione regionale della protezione civile, dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, dalla Direzione regionale della formazione professionale, dalla Direzione regionale dell'agricoltura, dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, dalla Direzione regionale degli affari europei, dall'Ufficio di piano, dall'azienda dei parchi e delle foreste regionali e dal Servizio della caccia e della pesca per effetto delle disposizioni diramate con circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1 di data 23 agosto 1989;

PRESO ATTO della congruenza delle previsioni del Piano con gli strumenti della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0251/Pres. del 28 luglio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2272 del 27 luglio 2000;

DECRETA

– è approvato il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità montana del Carso per gli anni 2000-2003, adottato dalla Comunità montana con deliberazione assembleare n. 5 dell'11 maggio 2000.

Udine, 9 agosto 2000

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 9 agosto 2000, n. 110/SASM.

Approvazione del Programma relativo al finanziamento straordinario per l'attuazione di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale, per il sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche e per la promozione delle attività culturali per l'anno 2000, della Comunità montana del Carso.

L'ASSESSORE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che l'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un finanziamento di lire 7.500 milioni alla Comunità montana del Carso suddiviso per lire 1.500 milioni annui, per il periodo 1997-2001 per l'attuazione di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale per il sostegno delle attività produttive minori e per la promozione delle attività culturali, anche mediante la realizzazione e il miglioramento delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività stesse;

ATTESO che la Comunità montana del Carso è tenuta a predisporre annualmente apposito programma da adottare ed approvare ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Comunità montana del Carso per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 16 ha adottato, con deliberazione dell'assemblea generale n. 6 dell'11 maggio 2000 il seguente programma per l'anno 2000:

concessione di contributi alle cooperative miste, consorzi, circoli e associazioni culturali, cooperative agricole e imprenditori agricoli singoli o associati per l'attuazione dei seguenti interventi:

– *per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale:*

cure colturali nei boschi; realizzazione e/o manutenzione di piste forestali; realizzazione di pascoli; muretti tipici carsici, impianti antincendio con posa in opera di tubazioni interrato e idranti; recinzioni in rete anche metallica dei pascoli; acquisto di terreni per la realizzazione degli interventi sopraccennati, risanamento aree degradate;

– *per il sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche:*

realizzazione di strutture per l'allevamento di bovini da latte e/o da ingrasso; allevamento caprini e ovini nonché della selvaggina (ungulati ecc.);

– per la promozione delle attività culturali:

realizzazione, ristrutturazione, completamento, miglioramento; sistemazioni interne ed esterne ecc. delle strutture per attività culturali.

Anno 2000 lire 1.500.000.000

ATTESO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 2 giugno 2000 comunica, per quanto di competenza, di non avere alcuna osservazione da formulare in proposito;

VISTO che la Direzione regionale delle foreste con nota del 22 giugno 2000, nell'esprimere un parere sostanzialmente favorevole per quanto attiene le azioni nel settore forestale, comunica per altro che è in esame la possibilità di sostenere talune attività del settore forestale a favore delle aree di confine con la Slovenia mediante l'impiego dei fondi comunitari dell'INTERREG III (cooperazione transfrontaliera);

ATTESO che favorevole deve intendersi anche l'esame compiuto dalla Direzione regionale dell'agricoltura per effetto delle disposizioni diramate con circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1 di data 23 agosto 1989;

VISTO che la Comunità montana per l'erogazione dei contributi di cui al Programma straordinario ha adottato apposito Regolamento e sue successive modificazioni con deliberazioni n. 14 del 29 aprile 1997, n. 28 del 6 ottobre 1997, n. 8 del 28 aprile 1998, n. 3 del 29 aprile 1999 e n. 2 del 13 gennaio 2000;

RITENUTO di dover richiamare la Comunità montana del Carso, prima dell'erogazione degli incentivi concernenti le iniziative nel settore agricolo e zootecnico, al rispetto delle disposizioni del regolamento dell'Ente per quanto concerne l'invio dei dati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, riguardanti i singoli beneficiari, i tipi di iniziativa e la spesa ammessa con il relativo contributo, per il loro successivo inoltro alla Direzione regionale dell'agricoltura;

RICHIAMATA la Comunità montana del Carso, per quanto riguarda le iniziative in agricoltura, al rispetto dei limiti e dei criteri di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

CONSIDERATO che la Comunità montana del Carso ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1999, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986, e che dovrà entro il termine previsto dalla nota prot. UP/SRCM/5618/D.13.3 del 5 dicembre 1995 presentare anche lo stato di attuazione dei programmi di cui al citato articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, aggiornati al 31 dicembre 2000;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli in-

dirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0251/Pres. del 28 luglio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del 27 luglio 2000;

DECRETA

- è approvato il Programma per l'anno 2000 per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, adottato dalla Comunità montana del Carso con deliberazione assembleare n. 6 dell'11 maggio 2000, raccomandando l'osservanza delle disposizioni regolamentari e degli orientamenti comunitari sopracitati;
- si invita la Comunità montana del Carso ad inviare lo stato di attuazione dei precedenti programmi, entro il termine di cui alla nota protocollo UP/SRCM/5618/D.13.3 del 5 dicembre 1995, aggiornato al 31 dicembre 2000.

Udine, 9 agosto 2000

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 maggio 2000, n. EST. 496-D/ESP/4454. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione di un muro di sostegno al cimitero Vecchio di San Leonardo.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di San Leonardo è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di San Leonardo

1) Partita catastale 9087, foglio 17, mapp. 300, di mq. 1.980, superficie da espropriare: mq. 310, in natura: bosco, indennità: L. 1.000 x mq. 310 = L. 310.000

Ditta catastale: Crisetig Beppino, Luciano.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 17 maggio 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 giugno 2000, n. EST. 637-D/ESP/4414. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione di opere di viabilità in località Peternel, in Comune di Drenchia.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Drenchia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

5 - Elaborato

Comune di Drenchia

Frazione di Peternel

1) foglio 6, mapp. 481 di mq. -, superficie da espropriare: mq. 60, in natura: prato, R.D.: L.mq. 0

indennità: $13.500 + 0/2 = L. 6.750$,
 $6.750 \times \text{mq. } 60 = L. 405.000$,
 $L. 405.000 - 40\% =$

L. 243.000
(Euro 125,50)

Ditta catastale: Peternelli Pietro, Drecogna Ermenegilda;

2) foglio 6, mapp. 616, di mq. 510, superficie da espropriare: mq. 465, in natura: prato,

R.D.: L.mq. 4,5 R.D. x 10 = L. 45
indennità: $13.500 + 45/2 = L. 6.773$,
 $6.773 \times \text{mq. } 465 = L. 3.149.445$,
 $L. 3.149.445 - 40\% =$

L. 1.889.667
(Euro 975,93)

Ditta catastale: Drecogna Ermenegilda, Peternelli Pietro;

3) foglio 6, mapp. 480, di mq. 630, superficie da espropriare: mq. 630, in natura: prato,

R.D.: L.mq. 6 R.D. x 10 = L. 60
indennità $13.500 + 60/2 = L. 6.780$,
 $6.780 \times \text{mq. } 630 = L. 4.271.400$,
 $L. 4.271.400 - 40\% =$

L. 2.562.840
(Euro 1.323,60)

Ditta catastale: Drecogna Ermenegilda, Peternelli Pietro.

Artt. 2-5

(omissis)

Trieste, 14 giugno 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 giugno 2000, n. EST. 640/D/ESP/4447. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione di opere di viabilità e manutenzione rete viaria comunale - II intervento - in Comune di Moimacco.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Moimacco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Moimacco

1) Partita catastale 2294, foglio 6, mapp. 1306 (ex 1164), di mq. 175, superficie da espropriare: mq. 175, R.D.: L.mq. 15,5 R.D. x 10 = L. 155
indennità: $56.000 + 155/2 = L. 28.078$
 $28.078 \times \text{mq. } 175 = L. 4.913.650$
 $L. 4.913.650 - 40\% =$ L. 2.948.190
(Euro 1.522,61)

Ditta intestata: Passelli Claudio nato il 29 agosto 1960, Baldassi Lauretta nata il 16 giugno 1962;

2) Partita catastale 2294, foglio 6, mapp. 1308 (ex 1165), di mq. 175, superficie da espropriare: mq. 175, R.D.: L.mq. 15,5 R.D. x 10 = L. 155
indennità: $56.000 + 155/2 = L. 28.078$
 $L. 28.078 \times \text{mq. } 175 = L. 4.913.650$
 $L. 4.913.650 - 40\% =$ L. 2.948.190
(Euro 1.522,61)

Ditta intestata: Corredig Antonio nato il 6 luglio 1954, Baldassi Daniela nata il 9 marzo 1957;

3) Partita catastale 2294, foglio 6, mapp. 1304 (ex 1163), di mq. 1.345, superficie da espropriare: mq. 265, R.D.: L.mq. 15,5 R.D. x 10 = L. 155
indennità: $56.000 + 155/2 = L. 28.078$
 $L. 28.078 \times \text{mq. } 265 = L. 7.440.670$
 $L. 7.440.670 - 40\% =$ L. 4.464.402
(Euro 2.305,67)

foglio 6, mapp. 1302 (ex 1160), di mq. 2, superficie da espropriare: mq. 2, R.D.: L.mq. 15,5 R.D. x 10 = L. 155
indennità: $56.000 + 155/2 = L. 28.078$
 $L. 28.078 \times \text{mq. } 2 = L. 56.156$
 $L. 56.156 - 40\% =$ L. 22.462
(Euro 11,60)

foglio 6, mapp. 1300 (ex 477), di mq. 270, superficie da espropriare: mq. 270, R.D.: L.mq. 19,5 R.D. x 10 = L. 195
indennità: $56.000 + 195/2 = L. 28.098$
 $L. 28.098 \times \text{mq. } 270 = L. 7.586.460$
 $L. 7.586.460 - 40\% =$ L. 4.551.876
(Euro 2.350,85)

Ditta intestata: Basaldella Elio nato il 9 dicembre 1943.

Artt. 2-5

(omissis)

Trieste, 14 giugno 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 giugno 2000, n. EST. 670-D/ESP/4316. (Estratto).

Rettifica del decreto n. EST 405-D/ESP/4316 del 18 maggio 1999 con il quale si è determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di passaggio, da parte del Comune di Premariacco, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada comunale «Morendina».

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

I punti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del computo estimativo allegato al decreto n. EST. 405-D/ESP4116 del 18 maggio 1999 sono rettificati come segue:

Espropriazione

2) Partita catastale: 5665
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 95, superficie 2.040
in natura: incolto
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500,
superficie da espropriare 75
indennità:
valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 112.500
(Euro 58,10)

Ditta: Bonessi Paolo nato a Cividale del Friuli il 20 marzo 1964;

3) Partita catastale: 5118
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 97, superficie 3.300
in natura: incolto
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500,
superficie da espropriare 55
indennità:
valore tabellare medio

x mq. da espr. Lire 82.500
(Euro 42,61)

Ditte: Nadalutti Aldo nato a Cividale del Friuli il 17 aprile 1946, proprietario per 1/2; Scarbolo Alma nata a Remanzacco il 25 marzo 1951, proprietaria per 1/2;

4) Partita catastale: 1412
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 98, superficie 1.810
in natura: incolto
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500,
superficie da espropriare 27
indennità:
valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 40.500
(Euro 20,92)

Ditta: Di Marco Angelina nata a Dignano il 6 maggio 1924;

5) Partita catastale: 2201
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 99, superficie 3.100
in natura: incolto
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500,
superficie da espropriare 110
indennità:
valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 165.000
(Euro 85,22)

Ditte: Castagnavig Ros fu Giuseppe, usufruttuaria parziale; Di Marco Angelina nata a Dignano il 6 maggio 1924, proprietaria;

7) Partita catastale: 3214
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 100, superficie 5.050
in natura: vigneto
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 3.200,
superficie da espropriare 250
indennità:
valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 800.000
(Euro 413,17)

Ditta: Roddaro Fabiano nato a Cividale del Friuli il 5 gennaio 1946;

8) Partita catastale: 6131
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 80, superficie 9.390
in natura: fosso
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 1.500,
superficie da espropriare 150
indennità:
valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 225.000
(Euro 116,20)

Ditte: Sgiarovello Gabriella nata a Faedis l'11 aprile 1949, proprietaria per 1/9; Zorzettig Francesco nato a Cividale del Friuli il 5 ottobre 1928, proprietario per 3/9; Zorzettig Giuseppe nato a Cividale del Friuli il 14 settembre 1933, proprietario per 3/9; Zorzettig Marco nato a Cividale del Friuli il 27 settembre 1974, proprietario per 1/9; Zorzettig Massimo nato a Cividale del Friuli il 4 novembre 1972, proprietario per 1/9;

Asservimenti

9) Partita catastale: 6131
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 75, superficie 8.820
in natura: fosso
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 300,
superficie da asservire 135
indennità:
valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 40.500
(Euro 20,92)

Ditte: Sgiarovello Gabriella nata a Faedis l'11 aprile 1949, proprietaria per 1/9; Zorzettig Francesco nato a Cividale del Friuli il 5 ottobre 1928, proprietario per 3/9; Zorzettig Giuseppe nato a Cividale del Friuli il 14 settembre 1933, proprietario per 3/9; Zorzettig Marco nato a Cividale del Friuli il 27 settembre 1974, proprietario per 1/9; Zorzettig Massimo nato a Cividale del Friuli il 4 novembre 1972, proprietario per 1/9;

10) Partita catastale: 6131
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 178, superficie 3.300
in natura: fosso
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 300,
superficie da asservire 110
indennità:
valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 33.000
(Euro 17,04)

Ditte: Sgiarovello Gabriella nata a Faedis l'11 aprile 1949, proprietaria per 1/9; Zorzettig Francesco nato a Cividale del Friuli il 5 ottobre 1928, proprietario per 3/9; Zorzettig Giuseppe nato a Cividale del Friuli il 14 settembre 1933, proprietario per 3/9; Zorzettig Marco nato a Cividale del Friuli il 27 settembre 1974, proprietario per 1/9; Zorzettig Massimo nato a Cividale del Friuli il 4 novembre 1972, proprietario per 1/9;

11) Partita catastale: 6365
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 76, superficie 8.610
in natura: fosso
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 300,
superficie da asservire 390
indennità:
valore tabellare medio

x mq. da espr. Lire 117.000
(Euro 60,43)

Ditta: Sgiarovello Gabriella nata a Faedis l'11 aprile 1949;

12) Partita catastale: 6365
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 76, superficie 3.800
in natura: fosso
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 300,
superficie da asservire 105
indennità:
valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 31.500
(Euro 16,27)

Ditta: Sgiarovello Gabriella nata a Faedis l'11 aprile 1949;

13) Partita catastale: 4735
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 77, superficie 5.130
in natura: fosso
dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 300,
superficie da asservire 133
indennità:
valore tabellare medio
x mq. da espr. Lire 39.900
(Euro 20,61)

Ditte: Bonessi Diego nato a Cividale del Friuli il 22 aprile 1961, proprietario per 1/3; Bonessi Franco nato a Cividale del Friuli il 20/12/1956, proprietario per 1/3; Venica Rita nata a Moimacco il 24 ottobre 1931, proprietaria per 1/3.

Trieste, 20 giugno 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 giugno 2000, n. EST. 671-D/ESP/4316. (Estratto).

Rettifica del decreto n. EST 410-D/ESP/4316 del 20 maggio 1999 con il quale si è determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Premariacco, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada comunale «Morendina».

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

I punti 1 e 2 del computo estimativo allegato al decreto n. EST. 410-D/ESP4316 del 20 maggio 1999 sono rettificati come segue:

1) Partita catastale: 2730
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 190, superficie 1.200,
RD a mq. 18
in natura: aiuola
dati per la determinazione dell'indennità:
valore venale a mq. 54.000,
RDx10 180, superficie da espropriare 65
Indennità: 0,5 (valore venale + 10RD*
sup. da espr.) Lire 1.760.850
Indennità al netto del 40%: Lire 1.056.510
(Euro 545,64)

Ditta: Stanig Vinicio nato a Premariacco il 19 marzo 1935;

2) Partita catastale: 2921
dati dell'immobile:
foglio 26, mappale 84, superficie 740,
RD a mq. 21
in natura: aiuola
dati per la determinazione dell'indennità:
valore venale a mq. 54.000,
RDx10 210, superficie da espropriare 25
Indennità: 0,5 (valore venale + 10RD*
sup. da espr.) Lire 677.625
Indennità al netto del 40%: Lire 406.575
(Euro 209,98)

Ditta: Dorbolò Vanni nato a Premariacco il 18 settembre 1935.

Trieste, 20 giugno 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 luglio 2000, n. EST. 740-D/ESP/4455. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di San Leonardo, per la realizzazione dei lavori di sistemazione viabilità pubblica, strada comunale San Leonardo-Altana.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di San Leonardo è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di San Leonardo

1) Partita catastale 1596,
foglio 17, mapp. 348, di mq. 13.660,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: bosco,
indennità: L. 1.000 x mq. 30 = L. 30.000

Ditta catastale: Paravan Alfonso;

1) Partita catastale 9716,
foglio 17, mapp. 184, di mq. 3.840,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: bosco,
indennità: L. 1.000 x mq. 25 = L. 25.000

Ditta catastale: Duriavig Anna;

3) Partita catastale 1561,
foglio 17, mapp. 325, di mq. 930,
foglio 17, mapp. 326, di mq. 1.860,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: prato,
indennità: L. 1.200 x mq. 30 = L. 36.000

Ditta catastale: Gollia Antonio;

4) Partita catastale 2497,
foglio 17, mapp. 188, di mq. 3.030,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: bosco,
indennità: L. 1.000 x mq. 25 = L. 25.000

Ditta catastale: Podrecca Maria Nives;

5) Partita catastale 9411,
foglio 17, mapp. 340, di mq. 500,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: prato,
indennità: L. 1.200 x mq. 20 = L. 24.000

Ditta catastale: Chiuch Maria;

6) Partita catastale 9634,
foglio 17, mapp. 343, di mq. 7.560,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: prato,
indennità: L. 1.200 x mq. 20 = L. 24.000

Ditta catastale: Gosgnach Giannina e Milena;

7) Partita catastale 266,
foglio 17, mapp. 354, di mq. 5.020,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: bosco,
indennità: L. 1.000 x mq. 30 = L. 30.000

Ditta catastale: Chiacig Giovanni e Michele;

8) Partita catastale 3074,
foglio 21, mapp. 5, di mq. 5.240,
superficie da espropriare: mq. 10,
in natura: bosco,
indennità: L. 1.000 x mq. 10 = L. 10.000

Ditta catastale: Terlicher Anna;

9) Partita catastale 288,
foglio 17, mapp. 378, di mq. 230,
superficie da espropriare: mq. 10,
in natura: bosco,
indennità: L. 1.000 x mq. 10 = L. 10.000

Ditta catastale: Chiacig Lucia, Chiacig Nella, Chiacig Valerio fu Antonio, Paravan Cristina usufruttuaria;

10) Partita catastale 264,
foglio 17, mapp. 359, di mq. 1.220,
superficie da espropriare: mq. 35,
in natura: bosco,
indennità: L. 1.000 x mq. 35 = L. 35.000

Ditta catastale: Chiacig Gino.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 3 luglio 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 luglio 2000, n. EST. 825-D/ESP/4488. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, da parte del Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, per l'esecuzione dei lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica nelle frazioni di Rucchin, Lombai e Obranche, in Comune di Grimacco.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da

espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Grimacco

Asservimento

1) Partita catastale 2189, foglio 16, mapp. 52, di mq. 970, superficie da asservire: mq. 159, in natura: prato arborato, indennità: L./mq. 240 x mq. 159 = L. 38.160

Ditta catastale: Tomasetig Ada nata a Grimacco il 6 settembre 1934, proprietaria per 9/108; Tomasetig Anna nata a Grimacco il 20 febbraio 1936, proprietaria per 9/108; Tomasetig Delfina nata a Grimacco il 12 novembre 1928, proprietaria per 9/108; Tomasetig Giuseppe nato a Grimacco il 10 agosto 1924, proprietario per 45/108; Tomasetig Lina nata a Grimacco il 18 febbraio 1939, proprietaria per 9/108; Tomasetig Lucia nata a Grimacco il 20 aprile 1949, proprietaria per 9/108; Tomasetig Maria nata a Grimacco il 28 gennaio 1930, proprietaria per 9/108; Tomasetig Teodoro nato a Grimacco il 21 gennaio 1931, proprietario per 9/108.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 12 luglio 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 luglio 2000, n. 1969.

Legge regionale 29/1996, articolo 28 - Iniziativa LEADER II - Progetto di cooperazione transnazionale della misura C) del Programma LEADER II regionale. Modifica della D.G.R. 3421/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la comunicazione della Commissione delle comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, riguardante l'avvio dell'iniziativa LEADER II;

VISTO l'articolo 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione al Programma LEADER II regionale (d'ora in poi: P.L.R.) approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996;

ATTESO che il P.L.R. è stato successivamente modificato e che le modificazioni sono state approvate dalla Commissione delle comunità europee con le decisioni

C(97) 2461/3 del 6 agosto 1997 e C(99) 940 del 16 aprile 1999;

RICORDATO che delle suddette modificazioni la Giunta regionale ha preso atto con le deliberazioni n. 3500 del 21 novembre 1997 e n. 2558 del 6 agosto 1999;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3421 del 10 novembre 1999, con la quale si prende atto della valutazione dei progetti di cooperazione transnazionale - misura c) del P.L.R. - presentati all'Amministrazione regionale dai gruppi di azione locale (d'ora in poi: G.A.L.) Carnia Leader, Montagna Leader ed Open Leader effettuata dal Comitato regionale di concezione e decisione per LEADER II nella seduta del 20 settembre 1999, e si ammettono a finanziamento i progetti medesimi nei limiti del quadro finanziario riportato nella tabella allegata sub A alla deliberazione medesima;

CONSIDERATO che il Comitato regionale di concezione e decisione per LEADER II, costituito con deliberazioni della Giunta regionale n. 2310 del 24 maggio 1996 e n. 180 del 24 gennaio 1997, nel corso della seduta del 20 dicembre 1999, aggiornata il 23 dicembre 1999, al punto 6) dell'ordine del giorno, ha esaminato ed approvato alcune modifiche del programma di cooperazione transnazionale del G.A.L. Carnia Leader, le quali comportano anche una ridefinizione del quadro finanziario allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3421 del 1999;

RITENUTO di dover prendere atto delle modifiche apportate al quadro finanziario allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3421 del 1999, sostituendo quest'ultimo con il quadro finanziario riportato nella tabella allegata sub A al presente provvedimento;

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto che il quadro finanziario dei progetti di cooperazione transnazionale - misura c) - del P.L.R. ammessi a finanziamento con la deliberazione della Giunta regionale n. 3421 del 10 novembre 1999, a seguito delle modifiche approvate dal Comitato regionale di concezione e decisione per LEADER II nella seduta del 20 dicembre 1999, aggiornata il 23 dicembre 1999, è quello riportato nella tabella allegata sub A al presente atto, la quale, pertanto, sostituisce l'allegato A della suddetta deliberazione giunta;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO A

LEADER II: PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (MISURA C)

GAL	PROGETTI	COSTO DEGLI INTERVENTI A CARICO DI CIASCUN GAL																	
		TOTALE						CONTRIBUTO COMUNITARIO						CONTRIBUTO NAZIONALE					
		EURO		LIRE		LIRE		EURO		LIRE		EURO		LIRE		EURO		LIRE	
		EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE
CARNIA LEADER	Laboratori didattici - scuola d'ambiente	33.053	63.999.533	14.874	28.799.790	4.958	9.599.930	4.958	9.599.930	4.958	9.599.930	4.958	9.599.930	4.958	9.599.930	18.179	35.199.743		
	Rural market Place	48.376	93.869.000	21.769	42.151.051	7.256	14.049.705	7.256	14.049.705	7.256	14.049.705	7.256	14.049.705	7.256	14.049.705	28.607	51.617.949		
	Rural Tourism Network	9.142	17.701.379	4.114	7.966.201	1.372	2.656.691	1.371	2.654.756	1.371	2.654.756	1.371	2.654.756	1.371	2.654.756	5.028	9.736.170		
	Village IT - Telelavoro	22.660	43.866.514	10.192	19.734.650	3.397	6.577.638	3.398	6.579.574	3.397	6.577.638	3.397	6.577.638	3.397	6.577.638	12.459	24.121.064		
		20.477	39.649.001	9.216	17.842.050	3.072	5.947.350	3.072	5.947.350	3.072	5.947.350	3.072	5.947.350	3.072	5.947.350	11.262	21.806.950		
MONTAGNA LEADER	Laboratori didattici - scuola d'ambiente	29.541	57.199.352	13.293	26.799.706	4.431	8.579.903	4.431	8.579.903	4.431	8.579.903	4.431	8.579.903	4.431	8.579.903	16.246	31.469.644		
	Rural market Place	34.334	66.479.994	15.450	29.915.952	5.150	9.971.994	5.150	9.971.994	5.150	9.971.994	5.150	9.971.994	5.150	9.971.994	18.884	38.563.942		
	Village IT - Telelavoro	24.738	47.899.447	11.132	21.554.761	3.711	7.184.917	3.711	7.184.917	3.711	7.184.917	3.711	7.184.917	3.711	7.184.917	13.606	28.344.696		
	Attività di "contatto", non riconducibili a voce di costo di un progetto	4.132	8.000.668	1.859	3.600.300	620	1.200.100	620	1.200.100	620	1.200.100	620	1.200.100	620	1.200.100	2.273	4.400.367		
		119.221	219.226.428	50.949	98.651.692	16.993	32.883.964	16.993	32.883.964	16.993	32.883.964	16.993	32.883.964	16.993	32.883.964	62.272	120.574.634		
OPEN LEADER																			
	TOTALE	399.664	657.681.213	152.849	295.956.548	60.950	94.652.162	60.960	94.652.162	60.950	94.652.162	60.950	94.652.162	60.950	94.652.162	196.816	361.724.667		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 luglio 2000, n. 2228. (Estratto).

D.M. 15 aprile 1994. Tariffario regionale per le prestazioni termali per l'anno 2000. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto del Ministero della sanità del 15 aprile 1994 concernente «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera» che, nell'allegato 5, elenca le prestazioni di assistenza termale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'elenco delle patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministero della sanità del 12 agosto 1992 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2631 di data 27 agosto 1999, con la quale è stato recepito l'Accordo nazionale per le prestazioni termali ed approvato il Tariffario regionale valido per l'anno 1999;

PRESO ATTO della definizione delle nuove tariffe relative alle prestazioni termali a valere dall'1 gennaio 2000 determinate con Accordo nazionale sottoscritto tra le Regioni e le Province autonome e Federterme il 12 febbraio 2000 di cui all'allegato A facente parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO, altresì, che l'Accordo nazionale per l'anno 2000 individua, fermi restando i livelli di erogazione delle prestazioni, due fasce tariffarie differenziate sulla base della scelta di adesione o meno degli enti erogatori al «Fondo Federterme per la ricerca scientifica» di cui all'intesa del 15 dicembre 1999 tra il Coordinamento interregionale degli assessori alla sanità e Federterme;

ATTESO che il predetto Accordo nazionale va integrato con le tariffe differenziate relative ai cicli di cura collegati alle flebopatie, in conformità a quanto deciso dal Comitato tecnico paritetico di cui al punto 1.3 dell'Accordo, così come comunicato dalla Regione del Veneto con note del 15 marzo 2000 e 31 marzo 2000;

RITENUTO quindi opportuno specificare puntualmente le tariffe relative al ciclo di cura delle flebopatie come segue:

Trattamento di flebopatie livello unico con adesione	
– tariffa intera	27.700
– tariffa ridotta per esami prodotti dall'assistito	25.800

Trattamento di flebopatie livello unico senza adesione	
– tariffa intera	27.500
– tariffa ridotta per esami prodotti dall'assistito	25.750

CONSIDERATO che l'applicazione della tariffa unica nazionale costituisce la base per la valorizzazione di tutte le tipologie di prestazioni termali erogate fermo restando, nelle more dell'avvio delle procedure di accreditamento, il livello di erogazione attualmente garantito dalle strutture regionali;

PRESO ATTO che lo stabilimento termale «Fonte Pudia» di Arta Terme e lo Stabilimento Termale di Grado hanno espresso la volontà di non aderire al «Fondo Federterme per la ricerca scientifica» di cui all'intesa del 15 dicembre 1999 tra Coordinamento Interregionale degli Assessori alla Sanità e Federterme;

CONSIDERATO quindi che le tariffe applicate dallo Stabilimento Termale «Fonte Pudia» di Arta Terme e dallo Stabilimento Termale di Grado sono specificate sulla base del livello di erogazione riconosciuto e determinate secondo la scelta espressa di non adesione al «Fondo Federterme per la ricerca scientifica», di cui agli allegati 1.A e 1.B;

RITENUTO inoltre, a seguito della verifica sulle modalità di gestione dell'attività termale esistenti, operata dalla Commissione tecnica sull'attività termale già istituita ai sensi della DGR n. 3034 del 10 ottobre 1997 «Linee per la gestione del Servizio Sanitario regionale nel 1998», di approvare, per una uniforme gestione dell'attività termale nel territorio regionale, le indicazioni di cui all'allegato B - Linee guida per la gestione dell'attività termale - comprensivo degli allegati 3 - 5 - 6 - 7 richiamati nello stesso, facente parte integrante della presente deliberazione;

RIBADITO che il regime tariffario unico nazionale è altresì applicabile, ai fini della valorizzazione delle prestazioni al netto della quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nei confronti delle Aziende per i Servizi sanitari di residenza dei pazienti regionali e della valorizzazione dell'importo addebitabile attraverso il meccanismo della mobilità interregionale alla Regione di provenienza dell'utente;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di recepire l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali sottoscritto il 12 febbraio 2000 di cui all'allegato A, come integrato con le tariffe differenziate relative ai cicli di cura collegati alle flebopatie, e di approvare, quindi, il tariffario di cui agli allegati 1.A e 1.B;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di recepire le tariffe relative alle prestazioni termali determinate con Accordo nazionale sottoscritto tra le Regioni e Province Autonome e Federterme il 12 febbraio 2000, come integrato con le tariffe differenziate relative ai cicli di cura collegati alle flebopatie, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all'allegato A).

2. Di applicare le tariffe di cui agli allegati 1.A e 1.B, facenti parte integrante della presente deliberazione, per le prestazioni termali erogate dallo Stabilimento Termale «Fonte Pudia» di Arta Terme e dallo Stabilimento Termale di Grado compatibilmente con i livelli di erogazione attualmente garantiti e sulla base della scelta espressa di non adesione al «Fondo Federterme per la ricerca scientifica».

3. Di approvare, al fine di garantire un approccio coerente con le esigenze di programmazione economico-sanitaria proprie delle Aziende per i servizi sanitari e degli Stabilimenti erogatori, le indicazioni per la gestione dell'attività termale di cui all'allegato B - comprensivo degli allegati 3 - 5 - 6 - 7, e richiamati nello stesso.

4. Le anzidette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

5. Il presente provvedimento, corredato dagli allegati A, 1.A, 1.B, B, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato A

ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI TERMALI
PER L'ANNO 2000

Il giorno 12 febbraio 2000, in Abano Terme (PD), presso la sede dell'Associazione Albergatori Termali,

il Coordinamento interregionale degli Assessori alla Sanità, rappresentati dal coordinatore, prof. Iles Braghetto, Assessore alla Politiche sanitarie della Regione del Veneto;

e

la Federterme, Federazione Italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, rappresentata dal Presidente, dott. Costanzo Jannotti Pecci;

rilevata

l'opportunità di completare l'attuazione dell'accordo nazionale del 29 marzo 1999, nonché la necessità di ridefinire i costi di produzione delle prestazioni termali al fine di acquisire elementi per l'individuazione delle tariffe per l'erogazione delle stesse, secondo quanto previsto all'articolo 3 dello stesso accordo;

tenuto conto

che l'attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 229/1999 in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie deve avvenire avendo riguardo alle specificità e peculiarità proprie del settore termale, al fine di consentire la reale fruibilità da parte di tutti gli assistiti - italiani e stranieri - delle risorse crenoterapiche secondo la loro distribuzione sul territorio;

considerata

la necessità che in attesa di poter essere definite, sulla base dei criteri summenzionati, le tariffe attualmente vigenti siano comunque adeguate, anche parzialmente, all'incremento degli oneri rappresentati dalle aziende termali;

valutata

la proposta di adeguamento tariffario avanzata da Federterme e la relativa istruttoria del gruppo tecnico interregionale;

vista

la decisione assunta dalla Conferenza degli Assessori del 9 febbraio 2000;

concordano:

1. di definire, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000, aumenti tariffari per tipo di prestazione erogata, nella misura di cui alla tabella allegata al presente accordo. La nuova tabella, applicabile dalle Aziende termali con effetto del 1° gennaio 2000 a seguito del recepimento cui le singole Regioni si sono impegnate a provvedere, è articolata in due quadri tariffari: il primo, comprensivo dello 0,30% di cui all'intesa del 15 dicembre 1999, destinato a remunerare le iniziative di ricerca e di valutazione del rapporto costo - beneficio delle cure termali, il secondo, al netto dello stesso 0,30% per le prestazioni erogate dalle aziende termali che non partecipano alle attività di ricerca scientifica e valutazione. In particolare:

1.1. le tariffe di cui al quadro 1 trovano applicazione per le prestazioni termali erogate:

- a) dalle Aziende termali che abbiano aderito, al «Fondo Federterme per la ricerca scientifica» di cui all'accordo Coordinamento Interregionale degli Assessori alla Sanità - Federterme del 15 dicembre 1999, a condizione che le stesse Aziende dimostrino di aver effettivamente sostenuto il costo di adesione al fondo stesso, nella prevista misura dello 0,30% del fatturato lordo da queste sviluppato nei confronti del Servizio sanitario nazionale, esibendo la necessaria attestazione;
- b) dalle Aziende termali che, pur non aderendo al Fondo, abbiano avviato progetti di ricerca scientifica preventivamente approvati dal Comitato Tecnico di cui all'articolo 8 del citato accordo 15 dicembre 1999, per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il 1999;

1.2. le tariffe di cui il quadro 2 trovano applicazione per le prestazioni termali erogate dalle Aziende termali che:

- a) non abbiano aderito al «Fondo Federterme per la ricerca scientifica» di cui all'accordo Coordinamento Interregionale degli Assessori alla Sanità - Federterme del 15 dicembre 1999, ovvero non siano in grado di esibire l'attestazione di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1;
- b) non aderendo al Fondo, non abbiano avviato progetti di ricerca scientifica approvati dal Comitato Tecnico di cui all'articolo 8 del citato accordo 15 dicembre 1999, per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il 1999;

1.3 il Comitato tecnico Paritetico previsto dall'accordo del 15 dicembre 1999 è formato come segue:

1 rappresentante del Ministero della Sanità

8 rappresentanti delle seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Sicilia

8 rappresentanti di Federterme;

2. di far salvi eventuali provvedimenti da assumersi da parte delle Regioni in attuazione di quanto previsto all'articolo 8 sexies del decreto legislativo 502/1992 così come modificato dal decreto legislativo 229/1999;

3. di insediare entro il 29 febbraio 2000, presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, che fornirà il necessario know-how tecnico ed informatico, il Gruppo tecnico Coordinamento Interregionale/Federterme, di cui all'articolo 8 dell'Accordo nazionale del 29 marzo 1999 ed integrato da un rappresentante del Ministero della Sanità, insediato e presieduto dall'Assessore

Coordinatore del Coordinamento interregionale degli Assessori alla Sanità per l'esame delle tematiche di cui agli artt. 3, 6 e 7 dello stesso accordo, nonché per l'esame delle intervenute problematiche attuative e interpretative degli accordi vigenti;

4. di avviare, al termine dei lavori del Gruppo tecnico summenzionato, una fase di verifica delle intese raggiunte per quanto attiene alla congruità dei livelli tariffari validi per gli anni successivi;

5. per quanto riguarda la definizione delle modalità di recupero e di utilizzo della quota dello 0,30% relativa al 1999, il gruppo di cui al precedente punto 3 provvederà a stendere una idonea soluzione.

Il presente accordo viene inviato al Ministero della Sanità anche ai fini della designazione del rappresentante nel Gruppo Tecnico di cui al punto 3.

Per quanto ancora applicabili restano ferme le previsioni di cui al citato accordo del 29 marzo 1999.

TAB. 1 CON ADESIONE 2000 VALEVOLI DALL'1 GENNAIO 2000

CICLI DI CURA	ES	LV2	LV3	LV4	LV5
FANGO + DOGGIA	21.200	20.000	19.800	19.500	19.000
FANGO + BAGNO T.	21.200	20.000	19.800	19.500	19.000
BAGNO	13.500	13.500	13.100	11.700	9.850
STUFE	11.000	11.000	11.000	9.000	8.000
INALAZIONI	6.000	6.350	6.000	5.350	4.900
IRRIGAZ. *	9.000	9.000	9.000	8.000	9.000
IRRIG. + BAGNO	23.500	21.950	20.850	18.850	11.850
DOCCE RETTALI *	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
IDROFINICHE	7.000	7.300	6.100	5.050	4.100
IDROPIN. EFF. DAT.	8.450	7.650	6.500	5.350	4.350
SORD. RINGENA *	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
VENT. POLM. INT.	22.050	22.050	20.900	20.150	19.400
VENTIL. POLM.	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
IDROFANGOB.	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
VASC. PERIFERIC. *	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
RIABIL. MOT. *	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
RIABIL. RESPIR. *	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
MASSOTERAPIA *	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Note:

* Livello unico

** arrotondamento per eccesso alle 50 lire

TAB. 1 SENZA ADESIONE 2000 VALEVOLI DALL'1 GENNAIO 2000

CICLI DI CURA	TARIFFE 2000				
	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5
FANGO + DOCCIA	19.000	19.000	19.000	17.000	16.000
FANGO + BAGNO T.	30.000	29.000	27.000	26.000	24.000
BAGNO	14.000	13.500	13.000	11.500	9.000
STUFE	13.000	13.000	11.000	6.000	3.000
INALAZIONI	6.000	6.000	6.000	5.150	4.000
IRRIGAZ *	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
IRRIG + BAGNO	23.000	21.750	20.500	18.000	14.250
DOGGE RETTALI *	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
IDROPINICHE	7.000	7.100	6.950	4.900	4.000
IDROPIN.EFF.CAT.	8.400	7.750	6.500	6.250	4.250
SGRD.RINOGENA *	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
VENT.POLM.INT.	22.750	21.000	20.750	20.000	19.250
VENTIL.POLM.	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
IDROFANGOB.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
VASC.PERIFERIC.*	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
RIABIL.MOT.*	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
RIABIL.RESPIR.*	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
MASSOTERAPIA *	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350

Note:

* Livello unico

** arrotondamento per difetto alle 50 lire

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1.A

Tariffe per le prestazioni termali in vigore a partire dal 1 gennaio 2000

STABILIMENTO TERMALE DI ARTA TERME

DESCRIZIONE	CODICE	REGIME	LIVELLO	TARIFFA	MAXPREST	tot
FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI "ANNETTAMENTO"	89.90.1	A/B/C	I	18.800	12	238.800
FANGO + BAGNO TERAPEUTICO	89.90.2	A/B	I	29.100	12	349.200
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	89.90.3	A/B	IV	9.800	12	117.600
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	89.90.4	A/B	IV	9.800	12	117.600
SEDUTA INALATORIA (INALONEB./POLV. O AEROSOL/DOCCIE NASALI O HUMAGES)	89.91.2	A/B	II	5.800	24	134.400
IRRIGAZIONE VAGINALE	89.92.1	A/B	UNICO	9.000	12	108.000
DOCCIA RETTALE	89.92.3	B	UNICO	8.250	12	99.000
SEDUTA DI CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTR. ACQUE EFF. CATARTICO	89.93.1	A/B	IV	4.250	12	51.000
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA	89.93.2	A/B	UNICO	22.750	12	273.000

(2 cicli da 12 sedute)

regime di erogazione:

A = utente avviato alle cure della Azienda A.S.S.

B = utente avviato alle cure dall'INAIL

C = utente avviato alle cure dall'INPS

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1.B

Tariffe per le prestazioni termali in vigore a partire dal 1 gennaio 2000

STABILIMENTO TERMALE DI GRADO

DESCRIZIONE	CODICE	REGIME	LIVELLO	TARIFFA	MAXPREST	tot
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	89.90.3	A/B*	IV	9.600	12	117.600
SEDUTA INALATORIA (INALONEB/POLV. O AEROSOL/DROGHE NASALI O HUMAGES)	89.91.2	A/B*	IV	4.800	24	115.200
IRRIGAZIONE VAGINALE	89.92.1	A/B*	UNICO	9.000	12	108.000
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO	89.90.5	B	IV	9.600	12	117.600

(2 cicli da 12 sedute)

regime di erogazione:

A = utente avviato alle cure dalla Azienda A.S.S.

B = utente avviato alle cure dall'INAIL

* Cessa Marilina Adriatica

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato B

Linee guida per la gestione dell'attività termale

Richiamati i contenuti dell'Accordo nazionale siglato in data 12 febbraio 2000 e considerato il documento della Commissione tecnica sull'attività termale trasmesso alle aziende con nota dell'Agenzia Regionale della Sanità prot. n. 279 del 21 gennaio 1999, si riassumono di seguito le principali indicazioni cui far riferimento nella gestione dell'attività termale nella Regione Friuli-Venezia Giulia:

1. il cittadino, sulla base del principio di libera scelta e mediante la prescrizione del medico di base, può accedere alle strutture termali di tutto il territorio nazionale; l'accesso ed il relativo riconoscimento delle prestazioni è comunque subordinato alla corrispondenza delle prestazioni erogate alle indicazioni della patologia trattabile contenute nelle Linee guida delle patologie trattabili in ambito termale (allegato 3); nelle Linee guida è contenuto anche un elenco di casi di incertezza che possono presentarsi al momento dell'accettazione del paziente e le relative soluzioni.
2. Le A.S.S., che si fanno carico della spesa relativa ai propri assistiti-residenti, possono fissare con gli Enti termali della Regione accordi sulle modalità di erogazione delle prestazioni e tetti di spesa relativi ai propri residenti; sono escluse da tali tetti le prestazioni rese ad utenti residenti fuori regione. Non è previsto inoltre che siano fissati tetti di spesa per residenti che si rechino presso stabilimenti di altre regioni, mentre si deve comunque pretendere il rispetto delle linee guida, che fanno parte dell'accordo nazionale.
3. Al fine di permettere ai soggetti acquirenti ed erogatori di prestazioni termali di procedere ad una razionale pianificazione delle rispettive attività, nel 2000 si consiglia che gli accordi tra le A.S.S. e gli Enti termali, comprensivi della definizione eventuale dei relativi tetti di spesa raggiungibili, devono essere negoziati in tempo utile, prima dell'inizio della stagione termale.
4. Valutato l'andamento in costante crescita della fuga extraregionale termale, le A.S.S. nel definire accordi con gli stabilimenti erogatori regionali valutano la possibilità di liberalizzare i tetti di spesa per i propri residenti nel tentativo di recuperare parte della fuga verso altre regioni e favorire l'utilizzo delle cure termali nell'ambito della regione di residenza.
5. Nell'eventualità in cui le parti giungano ad accordi che fissano tetti di spesa stabiliti, si propone di prevedere modalità di riconoscimento economico, delle prestazioni termali erogate oltre il tetto, nella misura del 50% del tariffario eccedente il 5% del tetto stesso.
6. Per i residenti in Friuli-Venezia Giulia, la fatturazio-

ne da parte degli stabilimenti erogatori avviene direttamente nei confronti dell'A.S.S. di residenza, accompagnata dall'invio dei dati analitici su supporto magnetico. Per le prestazioni rese a residenti in altre Regioni, le fatture assieme ai dati analitici relativi ai singoli casi trattati, vengono inviati alla A.S.S. sede dell'Ente termale, il quale provvede all'anticipo dei pagamenti per conto delle altre Regioni, fatto salvo l'effettivo riconoscimento del credito da parte del Ministero della Sanità in sede di definizione dei flussi di mobilità interregionale. I dati analitici annuali delle prestazioni erogate ad utenti extraregionali devono anche essere inviati, entro il mese di aprile dell'anno successivo, all'Agenzia regionale della sanità per l'espletamento delle procedure relative al riconoscimento della mobilità interregionale e al recupero nei confronti delle altre regioni dei relativi crediti per prestazioni rese. Eventuali contestazioni delle prestazioni addebitate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in mobilità extra-regionale che non trovassero soluzione in sede di intese interregionali, daranno luogo al diritto di recupero dei pagamenti già effettuati da parte delle A.S.S. interessate nei confronti delle strutture termali.

7. Le prestazioni termali sono riconosciute ai fini economici esclusivamente se registrate ed inviate su supporto magnetico, secondo il tracciato record e le relative specifiche di compilazione e codifica di cui all'allegato 7. Particolare attenzione deve essere posta alle informazioni che riguardano il riconoscimento del paziente, l'A.S.S. di residenza, la posizione del paziente rispetto al ticket e la corretta codifica delle diagnosi (allegato 6) e delle prestazioni erogate (allegato 5). Non verranno riconosciuti i casi non documentati secondo le previste specifiche. La produzione del debito informativo nei confronti dell'Agenzia regionale della sanità deve avvenire annualmente, anche per le prestazioni erogate ai residenti, entro le scadenze previste per la mobilità interregionale.

Allegato 3 (*omissis*).

Allegato 5 (*omissis*).

Allegato 6 (*omissis*).

Allegato 7 (*omissis*).

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 agosto 2000, n. 2473. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Remanzacco. Autorizzazione ad alienare terreni gravati da usi civici. Rettifica D.G.R. 1953/2000, per errore materiale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di rettificare la deliberazione della Giunta regionale n. 1953 del 4 luglio 2000, relativa ad una autorizzazione ad alienare beni civici del Comune di Remanzacco (Udine), nella parte in cui reca l'indicazione del terreno distinto in mappa al «Fg. 17 mapp. 50» in luogo che «Fg. 17 mapp. 150».

2. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 agosto 2000, n. 2505.

Legge 65/1987, articolo 1, comma 1, lettera c). Utilizzo somme rinvenienti dalle revoche di programmi regionali 1988 e 1989. Approvazione bozza del bando di assegnazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legge 3 gennaio 1987 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987 n. 65;

VISTO il decreto legge 3 febbraio 1988 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988 n. 92;

VISTO il decreto 15 giugno 1989 con cui il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali per l'importo complessivo di lire 8.525.923.000 a sostegno del programma regionale 1988 relativo agli interventi per l'apprestamento di impianti sportivi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 25 febbraio 2000, con la quale viene proposta la revoca dei benefici agli Enti inclusi a suo tempo nel programma 1988 che non hanno provveduto ad attivare, in termini, il mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO il decreto 31 maggio 1991 con cui il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali per l'importo complessivo di lire 7.905.100.000 a sostegno del programma regionale 1989 relativo agli interventi per l'apprestamento di impianti sportivi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 25 febbraio 2000, con la quale viene proposta la revoca dei benefici agli Enti, inclusi a suo tempo nel programma 1989, che non hanno provveduto ad attivare, in termini, il mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA la nota prot. P.352/SP65/87 del 6 aprile 2000, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, preso atto delle deliberazioni adottate, comunica che le somme disponibili ammontano a lire 5.300.000.000 con riguardo al programma dell'anno 1988 e lire 3.400.000.000 per il programma 1989;

RITENUTO di provvedere al riutilizzo delle somme rinvenienti dalle revoche di investimenti previsti dai programmi regionali 1988 e 1989 lettera c) della legge 65/1987 e di adottare conseguentemente le finalità, i criteri ed i parametri riportati nell'articolo 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1989 tenendo conto degli Indirizzi di programma in tema di impiantistica sportiva approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 615 di data 16 marzo 2000, nel rispetto delle seguenti priorità:

1. adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi esistenti
2. completamento di impianti sportivi esistenti
3. recupero di impianti sportivi esistenti e inattivi
4. nuovi impianti sportivi.

Nell'ambito delle citate priorità avranno precedenza gli interventi che sono stati oggetto di domande di contributo presentate nel corrente anno ai sensi della legge regionale 18 agosto 1980 n. 43, domande che, pure ritenute ammissibili a contributo dalla Commissione regionale per lo Sport, non sono state finanziate per insufficienti risorse di bilancio.

Su proposta dell'Assessore delegato alle Attività Ricreative e Sportive,

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la bozza del Bando per il riutilizzo delle somme rinvenienti dalle revoche di investimenti previsti dai programmi regionali 1988 e 1989 lettera c) della legge 6 marzo 1987 n. 65;
- di disporre inoltre la pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ripartizione Impiantistica Sportiva, per i successivi adempimenti di competenza.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

**BANDO PER IL RIUTILIZZO DELLE SOMME
RINVENIENTI DA REVOCHE
DI INVESTIMENTI PREVISTI DAI
PROGRAMMI REGIONALI 1988 - 1989**

(Legge 6 marzo 1987, n. 65, articolo 1, lettera c).

VISTO il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

VISTO il decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988 n. 92;

ATTESO che:

- con deliberazione n. 1715 del 21 aprile 1989, la Giunta regionale aveva approvato, per l'esercizio finanziario 1988 il programma relativo agli interventi per l'apprestamento di impianti sportivi destinati alla promozione delle attività agonistiche nell'ambito degli stanziamenti autorizzati dal Ministero per il Turismo e lo Spettacolo
- con decreto 15 giugno 1989, il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali, a carico dello Stato, per l'importo complessivo di lire 8.525.923.000 ai soggetti indicati nella citata deliberazione n. 1715 del 21 aprile 1989
- con deliberazione n. 834 dell'8 marzo 1991, la Giunta regionale aveva approvato, per l'esercizio finanziario 1989, il programma relativo agli interventi per l'apprestamento di impianti sportivi destinati alla promozione delle attività agonistiche nell'ambito degli stanziamenti autorizzati dal Ministero per il Turismo e lo Spettacolo
- con decreto 31 maggio 1991 il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali a carico dello Stato, per l'importo complessivo di lire 7.905.100.000 ai soggetti indicati nella citata deliberazione n. 834 dell'8 marzo 1991;

CONSIDERATO che i citati D.M. 15 giugno 1989 e D.M. 31 maggio 1991, entrambi all'articolo 2, hanno previsto la revoca dell'intervento finanziario con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 92;

PRESO atto che alcuni Enti ricompresi in entrambi i programmi regionali 1988 e 1989 non hanno provveduto ad attivare in termini il mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti e non hanno, quindi, realizzato l'iniziativa programmata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 25 febbraio 2000, con la quale, in ottemperanza a quanto sopra, si è provveduto a revocare n. 7 interventi relativi al programma 1988 di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1715 del 21 aprile 1989 per un importo totale di lire 3.500.000.000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 25 febbraio 2000, con la quale, in ottemperanza a quanto sopra, si è provveduto a revocare n. 10 interventi relativi al programma 1989 di cui alla citata deliberazione n. 834 dell'8 marzo 1991, per un importo totale di lire 2.650.000.000;

ATTESO che in data 13 marzo 2000 con nota n. 1546 si è provveduto a trasmettere le citate deliberazioni n. 430 e n. 431 del 25 febbraio 2000 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al fine di ottenere la disponibilità delle somme revocate, aggiornate ai tempi vigenti, al fine del loro riutilizzo;

VISTA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ripartizione Impiantistica Sportiva - n. 352/SP 65/87 del 6 aprile 2000 con la quale venivano comunicate le somme disponibili come segue:

- rinvenienti dal programma 1988 lire 5.300.000.000
- rinvenienti dal programma 1989 lire 3.400.000.000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2505 di data 8 agosto 2000, con cui è stata approvato il testo del Bando per il riutilizzo delle somme rinvenienti dalle revoche di investimenti previsti nei programmi regionali 1988 e 1989

SI DISPONE

1. di attivare le procedure per il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1988 n. 92, delle somme rinvenienti dalle revoche dei finanziamenti autorizzati con decreto ministeriale 15 giugno 1989 (programma 1988) e con decreto ministeriale 31 maggio 1991 (programma 1989) come di seguito indicate:

- a) lire 5.300.000.000 per somme rinvenienti dal programma 1988
- b) lire 3.400.000.000 per somme rinvenienti dal programma 1989

2. di rendere note le seguenti priorità nell'ambito della finalità, criteri e parametri di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1989:

- a) adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi esistenti
- b) completamento di impianti sportivi esistenti
- c) recupero di impianti sportivi esistenti ed inattivi
- d) nuovi impianti sportivi.

Nell'ambito delle citate priorità avranno precedenza gli interventi che sono stati oggetto di domande di contributo presentate nel corrente anno ai sensi della legge regionale 18 agosto 1980 n. 43, domande che, pure ritenute ammissibili a contributo dalla Commissione regionale per lo Sport, non sono state finanziate per insufficienti risorse di bilancio.

3. di disporre:

- a) che le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e conformi al modello allegato al pre-

sente decreto, dovranno essere presentate al Servizio delle Attività Ricreative e Sportive e per conoscenza al Comitato regionale del C.O.N.I. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del presente Bando.

- b) che la disciplina relativa alla documentazione richiesta, all'ammissibilità delle domande ed alla revoca dei benefici, farà riferimento a quella riportate negli articoli 3 (con esclusione dei primi due commi) 4 e 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 1989
- c) che l'inizio dei lavori riguardanti le opere ammesse a contributo dovrà avvenire entro 360 giorni dalla data di concessione del mutuo.

FAC-SIMILE DI DOMANDA DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI, SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE I BENEFICI PUBBLICI PER OGNI SINGOLO IMPIANTO SPORTIVO

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Servizio delle Attività Ricreative e Sportive
Via S. Francesco, 37
34133 TRIESTE

e p.c.
Al Comitato regionale del C.O.N.I.
Via dei Macelli, 5
34100 TRIESTE

Oggetto: Richiesta di inclusione nel programma di interventi per il finanziamento di un impianto sportivo di cui alla lettera c), legge 6 marzo 1987, n. 65.

Il sottoscritto
nella qualità di

in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, presa visione della legge n. 65/1987, così come modificata dalla legge n. 92/1988, dalla legge n. 289/1989 e del decreto del Ministro del Turismo e Spettacolo 4 dicembre 1989

CHIEDE

- a) l'inclusione nel programma regionale di interventi per il finanziamento dell'opera
meglio descritta nell'allegata scheda;
- b) la concessione di un mutuo ventennale, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, per l'importo di lire
assistito da contribuzione statale da calcolare con le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 289/1989.

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nell'allegata scheda sono veritiere o sono state desunte da atti o documenti della cui attendibilità il sottoscritto è personalmente certo.

Con osservanza.

Firma

.....

Allegare alla domanda da inviare al Servizio delle Attività Ricreative e Sportive:

- delibera approvativa del progetto di massima
- relazione tecnica
- preventivo di massima.

Allegare alla copia della domanda da inviare al Comitato regionale C.O.N.I.:

- relazione tecnica
- preventivo di massima.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 agosto 2000, n. 2509.

Approvazione bando per la presentazione di progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo riguardanti l'attuazione di sei corsi sperimentali dei profili ADEST-OTA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee 1260/1999 e 1784/1999;

CONSIDERATO che, previa deliberazione della Giunta regionale n. 3712/1999, la Direzione regionale della Formazione professionale in data 14 dicembre 1999 ha trasmesso alla Commissione europea il Programma operativo regionale (P.O.R.) dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

CONSIDERATO che a seguito dei negoziati bilaterali svoltosi tra l'Amministrazione regionale e la Commissione europea, la posizione ufficiale di quest'ultima in merito al P.O.R. è stata definita nella nota del 31 marzo 2000, prot. n. 04473;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della Formazione Professionale ha provveduto ad integrare il testo del P.O.R. conformemente alle osservazioni della Commissione Europea ed agli esiti del dibattito nel frattempo intervenuto a livello di partenariato nazionale;

CONSIDERATO che il testo definitivo del P.O.R. è stato formalmente trasmesso alla Commissione Europea per il tramite del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - UCOFLP - il 13 luglio 2000;

CONSIDERATO che il citato regolamento n. 1260/1999 individua nel 1° gennaio 2000 la data dalla

quale possono essere assunte spese eligibili al periodo di programmazione 2000-2006;

VISTA la generalità della Giunta regionale n. 850 del 20 marzo 1998 concernente la «Sperimentazione di un corso di formazione integrata avente come riferimento i profili professionali dell'ADEST (Assistente domiciliare e dei servizi tutelari) e dell'OTA (Operatore tecnico di assistenza) con conseguente rilascio dei rispettivi attestati previsti dal vigente ordinamento»;

VISTA la D.G.R. n. 1647 di data 29 maggio 1998, successivamente modificata ed integrata con D.G.R. 3610 di data 23 novembre 1999, che approva l'ordinamento didattico del «Corso sperimentale di formazione professionale di ADEST (Assistente domiciliare e dei servizi tutelari) e di OTA (Operatore tecnico di assistenza) e prevede l'attivazione di almeno un corso per ogni provincia, demandando ad un apposito bando, l'individuazione delle Agenzie formative idonee a realizzare l'attività formativa prevista;

CONSIDERATA la necessità di avviare, sulla base dei fabbisogni espressi, almeno sei edizioni del corso sperimentale di cui sopra, avendo come riferimento per l'attuazione degli stessi l'ambito territoriale delle 6 Aziende Socio-Sanitarie presenti sul territorio regionale;

RITENUTO di destinare per la realizzazione della suddetta sperimentazione risorse pari a lire 2.227.500.000 a valere sull'obiettivo 3, Asse A, Misura A2;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'emanazione del bando per la presentazione di progetti formativi connessi al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l'anno 2000, obiettivo 3, asse A, misura A2 per l'attuazione di 6 corsi sperimentali di formazione integrata dei profili professionali di ADEST (Assistente domiciliare e dei servizi tutelari) e OTA (Operatore tecnico di assistenza), costituente parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che i progetti di cui al suddetto bando saranno presentati, istruiti e valutati secondo i criteri e le modalità di cui al documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato il bando, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per l'anno 2000, obiettivo 3, Asse A, Misura A2, riguardanti l'attuazione di 6 corsi sperimentali di formazione integrata dei profili professionali di ADEST (Assistente

Domiciliare e dei Servizi Tutelari) e OTA (Operatore Tecnico di Assistenza);

I progetti, presentati, istruiti e valutati secondo i criteri e le modalità di cui al documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere presentati alla Direzione regionale della Formazione Professionale dal giorno successivo alla pubblicazione del bando e fino alle ore 14 del 22 settembre 2000.

Il presente provvedimento, comprensivo del bando, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L'ANNO 2000, OBIETTIVO 3 ASSE A MISURA A1, PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO SPERIMENTALE DI FORMAZIONE INTEGRATA DEI PROFILI PROFESSIONALI DI ADEST (ASSISTENTE DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI) E OTA (OPERATORE TECNICO DI ASSISTENZA)

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione di progetti formativi connessi al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l'anno 2000, Obiettivo 3, Asse A, Misura A2 - (inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo) per l'attuazione di sei corsi sperimentali di formazione integrata dei profili professionali di ADEST (Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari) e di OTA (Operatore Tecnico di Assistenza).

Ogni corso verrà proposto e realizzato avendo come riferimento l'ambito territoriale di solo una delle sei Aziende per i Servizi Socio Sanitari presenti sul territorio regionale (un corso per ogni A.S.S.).

FINALITÀ

Nel rilevare la dicotomia attualmente esistente rispetto al percorso e alle diversificate opportunità di impiego delle due figure professionali (ADEST e OTA) che attualmente, nella Regione Friuli-Venezia Giulia svolgono funzioni di assistenza di base, la Giunta regionale, tenuto conto anche degli orientamenti nazionali che prevedono, a breve, il riconoscimento di un operatore unico in grado di sintetizzare le risposte ai bisogni socio sanitari, ha ritenuto di approvare l'ordinamento didattico di cui alla D.G.R. n. 3610 di data 23 novembre 1999, al fine di sperimentare un corso di formazione integrata avente come riferimento i profili professionali dell'ADEST e dell'OTA.

Tale sperimentazione si prefigge di individuare una formazione comune, integrata delle due figure che altrimenti rischierebbero di differenziarsi solamente in relazione all'ambito di impiego, definendo un operatore in grado di soddisfare esigenze sia di integrazione dei servizi sia di miglioramento della qualità degli stessi.

L'iniziativa intende inoltre contribuire a migliorare l'occupabilità delle persone in cerca di lavoro, offrendo a giovani e adulti, prima che siano trascorsi rispettivamente, 6 e 12 mesi di disoccupazione, un percorso formativo che ne favorisca l'inserimento o il reinserimento professionale.

SOGGETTI PROPONENTI

I progetti possono essere presentati dagli organismi indicati nella Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominate Direttive, approvate con D.P.G.R. n. 072/Pres dell'11 marzo 1998, che presentino, altresì, i requisiti organizzativi e del personale indicati nel titolo II e III dell'Ordinamento Didattico di cui alla D.G.R. 3610 di data 23 novembre 1999.

DESTINATARI

I corsi sono destinati a disoccupati giovani entro 6 mesi dall'inizio della ricerca di lavoro ed adulti entro 12 mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione.

TIPOLOGIA DI AZIONE

Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo (cod. 16).

TIPOLOGIA FORMATIVA

Qualificazione di base abbreviata (cod. 03).

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il presente avviso rende disponibili complessivamente lire 2.227.500.000. Secondo quanto previsto dall'Ordinamento Didattico di cui sopra, ogni corso avrà la durata di 900 ore di formazione ed un numero massimo di 25 allievi. Il costo ora/allievo non può essere superiore a lire 16.500.

È prevista la corresponsione di una indennità di frequenza pari a lire 3500/ora.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti devono essere presentati alla Direzione regionale della Formazione Professionale, Via San Francesco 37, Trieste, a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle ore 14 del 22 settembre 2000.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dei progetti nonché la loro predisposizione, si rinvia a quanto stabilito dalle citate Direttive. Ogni soggetto propo-

nente è tenuto a compilare in bollo il modello «A» allegato alle Direttive. Tale Modello va trasmesso in un'unica copia in caso di più progetti presentati al titolo del presente bando. I progetti formativi devono essere predisposti utilizzando il Modello 1 allegato alle Direttive e composto da una Sezione 1A e da una Sezione 1B. Anche in questo caso si richiede la presentazione di un'unica copia della Sezione 1A a valere per tutti i progetti presentati. Occorre invece che la Sezione 1B sia compilata per ciascuno dei progetti presentati. Non si ammette l'utilizzo di un'unica Sezione 1B per la presentazione di più progetti.

Copia dei citati Modelli e dell'Ordinamento Didattico di cui alla D.G.R. n. 3610 di data 23 novembre 1999, sono disponibili presso gli uffici della Direzione regionale della Formazione Professionale ovvero su Internet, nel sito www.regione.fvg.it

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti verranno valutati dalla Direzione regionale della Formazione Professionale, che potrà avvalersi del supporto della Direzione regionale della Sanità e delle Politiche Sociali e dell'Agenzia regionale della Sanità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle citate «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo».

In considerazione della particolarità dell'azione formativa promossa e del loro carattere sperimentale i progetti verranno valutati, in osservanza alle «Direttive» secondo i seguenti criteri:

- a) affidabilità del proponente, fino a punti 30
- b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 15
- c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 35
- d) congruenza finanziaria, fino a punti 15
- e) giudizio di sintesi, fino a punti 5.

Sempre in conseguenza della particolarità dell'azione formativa promossa rispetto alla quale l'A.R. si riserva il ruolo di promotore dell'iniziativa e di monitore dell'intervento formativo, le voci del formulario riguardanti «presenza e ruolo dei soggetti promotori» e «modalità di valutazione del progetto» risultano non pertinenti in fase di valutazione e pertanto non vanno compilate.

Risulteranno ammissibili al finanziamento i progetti che avranno avuto il punteggio più alto con riferimento all'area territoriale di competenza di ciascuna delle 6 Aziende socio-sanitarie regionali. Gli interventi formativi dovranno essere attivati sulla base delle indicazioni e della tempistica stabilite dalla Direzione regionale della Formazione professionale in accordo con la Direzione regionale della Sanità e delle politiche sociali.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le parti non espressamente disciplinate dal presente Avviso si rimanda al Documento «Direttive per

la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo» approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 29 aprile 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA DELLA COOPERAZIONE
E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 14 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 31 luglio 2000, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

SEZIONE PRODUZIONE E LAVORO:

1. «Cooperativa Sociale Centro Formazione Ricerca e Riabilitazione a r.l.», con sede in Pordenone;
2. «L.I.S. - Lavori Interventi Servizi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
3. «Linea Studio - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
4. «VEPLAS - Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Pietro al Natisone;
5. «ATRIUM - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
6. «Cooperativa Aurora di Meduno - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Meduno.

SEZIONE AGRICOLTURA:

1. «Stella Tagliamento - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Palazzolo dello Stella;
2. «Essicatoio Cooperativo di San Vito al Tagliamento - Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Vito al Tagliamento;
3. «Latteria Sociale Turnaria di Godia - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
4. «Cooperativa Agricola Vivarina - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Vivaro.

SEZIONE EDILIZIA:

1. «Edile Friulino - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
2. «Cooperativa Edilizia La Minerva - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Trieste;

3. «Cooperativa Edilizia Fogolar - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Spilimbergo.

SEZIONE PESCA:

1. «COLAMAR - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Grado.

SEZIONE COOPERAZIONE SOCIALE:

1. «Cooperativa Sociale Centro Formazione Ricerche e Riabilitazione - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Arzene. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 30 del 27 luglio 2000 il Comune di Arzene ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 6 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alle zone A.

Con deliberazione consiliare n. 34 del 2 maggio 2000 il Comune di Basiliano ha respinto le osservazioni ed opposizioni presentate alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alle zone A, ha dato atto che non vi è la necessità di acquisire i pareri del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comitato tecnico regionale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Castelnovo del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 30 giugno 2000 il comune di Castelnovo del Friuli ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 77 del 26 luglio 2000 il Comune di Codroipo ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 76 del 26 luglio 2000 il Comune di Codroipo ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 35 del 29 giugno 2000 il Comune di Martignacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 21 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Morsano al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 23 dell'8 luglio 2000 il Comune di Morsano al Tagliamento ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Ovaro. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 9 del 29 giugno 2000 il comune di Ovaro ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano attuativo del centro storico, relativa all'area di coordinamento A2.9.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 2 giugno 2000 il Comune di Sacile ha dato atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 3 al Piano attuativo del centro storico, relativa all'area di coordinamento A2.9, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999 - Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000.
(Deliberazione n. 3 del 14 febbraio 2000 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 680 del 24 marzo 2000).

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESE	Competenza	Cassa
TITOLO I'			TITOLO I'		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti			Spese correnti		
Totale Titolo I'	L. 1.014.500.000	L. 1.514.500.000	Totale Titolo I'	L. 1.018.500.000	L. 1.009.254.978
TITOLO II'					
Altre Entrate					
Totale Titolo II'	L. 5.000.000	L. 18.667.328			
TITOLO III'					
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e cessazione di crediti			TITOLO III'		
Totale Titolo III'	L. 0	L. 0	Spese in conto capitale		
TITOLO IV'			Totale Titolo III'	L. 485.500.000	L. 5.925.439.759
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
Totale Titolo IV'	L. 485.500.000	L. 3.749.500.000	TITOLO IV'		
TITOLO V'			Estinzioni di titoli ed anticipazioni		
Accensione di prestiti			Totale Titolo IV'	L. 0	L. 0
Totale Titolo V'	L. 0	L. 0			
TITOLO VI'					
Entrate aventi natura di partita di giro			TITOLO VI'		
Totale Titolo VI'	L. 215.000.000	L. 220.477.000	Spese aventi natura di partita di giro		
TOTALE ENTRATE	L. 1.720.000.000	L. 5.503.144.328	Totale Titolo VI'	L. 215.000.000	L. 216.983.359
			TOTALE GENERALE SPESE	L. 1.720.000.000	L. 7.611.678.096
Avanzo d'amministrazione presunto	L. 115.982.403				
Fondo iniziale di cassa presunto		L. 2.424.516.170			
TOTALE GENERALE ENTRATE	L. 1.835.982.403	L. 7.827.900.498			

VALORI ESPRESSI IN EURO

ENTRATA	Competenza	Cassa	S P E S A	Competenza	Cassa
Titolo I'			Titolo I'		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti			Spese correnti		
Totale Titolo I'	€ 823.945,52	€ 782.175,97	Totale Titolo I'	€ 823.827,81	€ 862.069,26
Titolo II'					
Altre Entrate					
Totale Titolo II'	€ 2.582,28	€ 9.840,87			
Titolo III'					
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			Titolo III'		
Totale Titolo III'	€ 0,00	€ 0,00	Spese in conto capitale		
Totale Titolo III'			Totale Titolo III'	€ 250.739,82	3.060.234,25
Titolo IV'					
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
Totale Titolo IV'	€ 250.739,82	€ 1.838.455,14	Titolo IV'		
Titolo V'			Entrate di mutui ed anticipazioni		
Accensione di prestiti			Totale Titolo IV'	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo V'	€ 0,00	€ 0,00			
Titolo VI'					
Entrate aventi natura di perdita di giro			Titolo IV'		
Totale Titolo VI'	€ 111.039,23	€ 113.868,97	Spese avanzi natura di perdita di giro		
TOTALE ENTRATE	€ 888.305,87	€ 2.842.139,86	Totale Titolo IV'	€ 111.039,23	€ 112.082,95
Avanzo d'amministrazione presunto	€ 59.899,91		TOTALE GENERALE SPESE	€ 888.305,87	€ 4.034.395,03
Fondo iniziale di cassa presunto		€ 1.252.159,10			
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 948.205,78	€ 4.094.298,96			

Legge regionale 7/1999 - Azienda regionale per la promozione turistica. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.
(Deliberazione n. 6 del 26 giugno 2000 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2468 dell'8 agosto 2000).

	COMPETENZA				CASSA		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAM.	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA							
TRASFERIMENTI CORRENTI	4.840.000.000	18.488.000.000	18.488.000.000	5.810.000.000	18.998.010.000	18.106.000.000	
TITOLO II - ALTRE ENTRATE			41.682.259	990.000	3.824.858	3.224.185	
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	200.000.000	200.000.000	87.234.758	210.341.800	210.821.800	77.076.556	
TOTALE	4.840.000.000	18.688.000.000	18.616.917.015	5.821.301.800	18.912.656.656	18.186.300.721	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	150.000.000	927.949.117					
FONDO INIZIALE DI CASSA				2.807.454.809	2.080.098.719		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.990.000.000	17.615.949.117	18.616.917.015	8.628.756.609	20.992.753.377	18.186.300.721	

IMPORTI IN EURO - CAMBIO 1936,27

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAM.	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.398.360,01	8.515.341,35	8.515.341,35	2.897.323,20	9.658.716,28	8.318.054,82
TITOLO II - ALTRE ENTRATE			21.527,09	495,80	1.975,38	1.665,14
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	103.291,38	103.291,38	45.052,99	108.832,48	108.890,37	39.806,72
TOTALE	2.499.651,39	8.618.632,73	8.581.921,43	3.008.451,48	9.767.572,01	8.359.526,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	77.468,53	479.245,72				
FONDO INIZIALE DI CASSA				1.449.929,40	1.074.280,30	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.577.119,92	9.097.878,45	8.581.921,43	4.458.380,88	10.841.852,31	8.359.526,68

SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.720.000.000	17.365.949.117	17.161.648.498	8.338.698.588	20.728.511.574	9.028.250.945
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	70.000.000	50.000.000	39.652.800	90.000.000	84.184.780	32.052.780
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	200.000.000	200.000.000	87.234.553	200.057.023	200.057.023	87.234.553
TOTALE	4.990.000.000	17.615.949.117	17.288.733.851	8.628.756.609	20.992.753.377	9.147.538.278
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.990.000.000	17.615.949.117	17.288.733.851	8.628.756.609	20.992.753.377	9.147.538.278

IMPORTI IN EURO - CAMBIO 1998,27

SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.437.676,56	8.968.764,23	8.863.354,02	4.308.578,93	10.705.362,81	4.892.702,48
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	36.151,98	25.822,84	20.478,90	48.481,12	33.148,67	18.553,88
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	103.281,38	103.291,38	45.052,89	103.320,83	103.320,83	45.052,89
TOTALE	2.577.119,92	9.097.878,45	8.928.885,87	4.456.380,88	10.841.852,31	4.724.308,25
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.577.119,92	9.097.878,45	8.928.885,87	4.456.380,88	10.841.852,31	4.724.308,25

Legge regionale 7/1999 - Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura - E.R.S.A. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.

(Deliberazione n. 73 del 30 maggio 2000 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2172 del 20 luglio 2000).

(in Euro)

ENTRATA	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Riscossioni
TITOLO I						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	9.948.000.000	15.341.706.545	15.184.472.245	20.208.706.402	26.131.116.947	24.313.752.745
TITOLO II						
Altre entrate	885.991.330	29.734.986.058	2.687.886.386	1.520.476.943	2.795.324.527	2.522.294.903
TITOLO III						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	74.551.762	74.551.762	45.808.822	145.105.649	149.025.041	72.486.380
TITOLO IV						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.254.438.968	4.903.116.721	4.906.463.840	163.790.915.861	158.346.089.859	52.368.050.856
TOTALE ENTRATE FINALI	14.162.982.060	50.054.381.086	22.804.631.293	185.665.204.855	187.421.556.374	79.276.584.884
TITOLO V						
Accensione di prestiti						
TITOLO VI						
Partite di giro	2.567.031.246	2.865.316.406	1.498.665.476	4.011.808.086	4.223.890.822	1.319.699.969
TOTALE	16.730.013.306	52.919.677.492	24.303.296.771	189.677.012.941	191.645.437.196	80.596.284.853
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	88.940.778.188	79.420.288.065				
FONDO INIZIALE DI CASSA				99.140.625.786	106.329.099.997	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	106.670.791.494	132.339.965.557	24.303.296.771	288.817.638.727	297.974.537.193	80.596.284.853

SPESA	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Pagamenti
TITOLO I Spese correnti	11.660.087.048	18.711.803.814	16.223.027.349	108.827.378.467	28.928.428.934	11.730.805.363
TITOLO II Spese in conto capitale	91.305.411.888	110.624.584.025	86.085.934.048	175.887.439.826	264.562.051.881	85.433.057.695
TOTALE SPESE FINALI	102.965.498.936	129.336.387.839	102.308.961.397	284.714.819.313	293.490.480.815	97.163.863.058
TITOLO III Estinzione di mutui e anticipazioni	138.261.312	138.261.312	138.181.312	138.261.312	138.261.312	138.181.312
TITOLO IV Partite di giro	2.567.031.246	2.865.316.406	1.498.665.478	3.964.558.102	4.346.796.066	1.549.221.219
TOTALE	105.670.791.484	132.339.965.557	103.945.808.187	288.817.638.727	297.974.637.193	98.851.065.889
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	105.670.791.484	132.339.965.557	103.945.808.187	288.817.638.727	297.974.637.193	98.851.065.889

(in Euro)

ENTRATA	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Rileccessioni
TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.137.713,23	7.923.330,19	7.831.796,31	10.436.925,84	13.495.595,63	12.557.005,35
TITOLO II Altre entrate	457.576,33	15.356.838,69	1.388.177,47	785.260,81	1.443.664,64	1.302.656,60
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali e discossione di crediti	38.502,77	38.502,77	23.658,28	74.940,91	76.965,01	37.436,09
TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	1.680.777,46	2.532.248,46	2.533.977,10	84.590.948,50	81.778.930,55	27.045.841,16
TOTALE ENTRATE FINALI	7.314.569,80	25.850.920,11	11.777.609,16	95.888.075,87	96.796.155,83	40.942.939,20
TITOLO V Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
TITOLO VI Parite di giro	1.325.761,00	1.479.812,43	773.996,13	2.071.925,96	2.181.452,39	681.568,15
TOTALE	8.640.330,79	27.330.732,54	12.551.605,29	97.960.001,93	98.976.608,22	41.624.507,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	45.934.078,51	41.017.155,70	-	-	-	-
FONDO INIZIALE DI CASSA	-	-	-	51.201.860,17	54.914.397,27	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	64.574.409,30	68.347.888,24	12.551.605,29	149.161.862,10	153.891.005,49	41.624.507,35

SPESA	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Pagamenti
TITOLO I Spese correnti	6.021.932,40	9.663.840,17	8.378.494,40	56.204.650,95	14.840.286,70	6.058.352,07
TITOLO II Spese in conto capitale	47.155.309,89	57.132.829,63	44.459.674,55	90.839.281,76	136.634.898,93	44.122.492,06
TOTALE SPESE FINALI	53.177.242,29	66.796.669,80	52.838.168,95	147.042.932,71	151.675.183,63	50.180.844,13
TITOLO III Estinzione di mutui e anticipazioni	71.406,01	71.406,01	71.364,89	71.406,01	71.406,01	71.364,69
TITOLO IV Parite di giro	1.325.761,00	1.479.812,43	773.996,13	2.047.523,38	2.244.415,84	800.105,98
TOTALE	54.574.409,30	68.347.888,24	53.683.529,77	149.161.862,10	153.891.005,49	51.052.314,81
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	54.574.409,30	68.347.888,24	53.683.529,77	149.161.862,10	153.891.005,49	51.052.314,81

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

E.S.A.
ENTE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
UDINE

Deliberazione del Commissario 26 luglio 2000, n. 35/C. Disposizioni relative agli interventi agevolativi dell'E.S.A. in relazione alla soppressione dell'ente prevista a partire dall'1 ottobre 2001.

IL COMMISSARIO

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con cui è stata approvata la Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, entrata in vigore il 1° aprile 1996;

VISTO, altresì, l'articolo 6, commi 63 e seguenti della medesima legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, con la quale è prevista la soppressione dell'E.S.A. a partire dall'1 ottobre 2001 nonché la nomina di un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Ente e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 097/Pres. del 22 marzo 2000 con il quale il p.i. Silvano Pascolo è stato nominato Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.);

PRESO ATTO che, a decorrere dalla data dello stesso D.P.G.R. n. 097/Pres. del 22 marzo 2000 decadono il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. e nelle loro competenze subentra il Commissario;

VISTI gli atti adottati in tempi diversi dagli organi dell'Ente e relativi alla gestione dei diversi interventi posti in essere a favore delle imprese artigiane della Regione;

RILEVATA la necessità di ridefinire l'attività dell'E.S.A. in questa fase di gestione commissariale in vista della chiusura dell'Ente prevista per l'1 ottobre 2001;

VISTA la nota prot. 4072/D70 del 15 maggio 2000 con la quale è stata trasmessa ai competenti organi regionali una prima relazione sull'attività in essere presso l'Ente al fine di acquisire le definitive determinazioni al riguardo da parte della Regione;

VISTA la nota prot. 6053/Art del 20 giugno 2000 con la quale la competente Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato ha fornito proprie indicazioni in ordine all'attività residua da mantenere presso l'E.S.A. fino alla data del 30 settembre 2001;

RITENUTO conseguentemente di adottare i necessari atti amministrativi al fine di disciplinare l'attività dell'Ente nel prosieguo della gestione Commissariale;

ATTESA in particolare la necessità di procedere alla definizione entro il 30 settembre 2001 dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire ai sensi dell'articolo 6, comma 63, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, all'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, ed in particolare l'articolo 6, comma 3, che disciplina i termini relativi alla presentazione di domande trasmesse a mezzo raccomandata, nonché l'articolo 36, commi 3 e 4, che disciplinano la procedura valutativa con procedimento a sportello;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) a far data dall'1 novembre 2000 non saranno più operativi i seguenti interventi:
 - a) Regolamento per la concessione di contributi per «Nuovi prodotti» o per «Nuovi prodotti e nuove linee produttive» (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 17 del 21 gennaio 1993. Approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1192 del 18 marzo 1993);
 - b) Regolamento per la concessione a consorzi, società consortili e cooperative artigiane della regione di contributi per azioni mirate allo sviluppo, al consolidamento ed alla ristrutturazione (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 634 del 17 dicembre 1992. Approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1200 del 18 marzo 1993);
 - c) Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di azioni mirate al superamento di situazioni di crisi settoriale o allo sviluppo di particolari settori dell'economia regionale (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con delibera n. 152 dell'1 aprile 1993, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 13 luglio 1993, n. 3840);
 - d) Regolamento per la concessione di contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati per iniziative tendenti all'aggiornamento tecnico-professionale dei titolari di impresa artigiana in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, articolo 2, lettera d) (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 48 del 4 febbraio 1993. Approvato dalla Giunta regionale

- con provvedimento n. 1197 del 18 marzo 1993, modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 405 del 18 novembre 1993, approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 7074 del 23 dicembre 1993);
- e) Regolamento per gli interventi dell'Ente a sostegno di iniziative tendenti all'aggiornamento tecnico-professionale dei titolari di impresa artigiana in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, articolo 2, lettera d) relativamente al settore abbigliamento (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 241 del 27 maggio 1993. Approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 5386 del 15 ottobre 1993, modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 403 del 18 novembre 1993, approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 7072 del 23 dicembre 1993);
- f) Regolamento per la partecipazione delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi tra imprese artigiane alle esposizioni collettive curate dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A. (adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 36 del 7 maggio 1997 approvata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1553 del 23 maggio 1997);
- g) Regolamento per la collaborazione finanziaria con enti ed organismi diversi in occasione di manifestazioni fieristiche o promozionali (adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 20 del 21 gennaio 1993. Approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1195 del 18 marzo 1993);
- 2) le domande pervenute all'E.S.A. in relazione agli interventi di cui al punto 1) in data successiva al 31 ottobre 2000 saranno archiviate, previa comunicazione agli interessati, a meno che non siano trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data anteriore, purché la raccomandata pervenga all'E.S.A. entro i 15 giorni successivi a tale scadenza; in tal caso l'onere di provare la data di spedizione compete all'istante;
- 3) a far data dall'1 luglio 2001 non saranno più operativi i seguenti interventi:
- a) Regolamento per la concessione di agevolazioni per la partecipazione di imprese artigiane, di consorzi e società consortili a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni. Testo coordinato (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 364 del 19 dicembre 1996, approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 176 del 24 gennaio 1997);
- b) Regolamento per gli interventi dell'Ente a sostegno di investimenti attuati da imprese artigiane, cooperative artigiane, consorzi artigiani, finalizzati all'adeguamento di impianti e macchinari aziendali alla vigente normativa in materia di: a) prevenzione incendi; b) prevenzione infortuni; c) igiene del lavoro; d) antinquinamento (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 19 del 21 gennaio 1993. Approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1194 del 18 marzo 1993, modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 405 del 18 novembre 1993, approvata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 7074 del 23 dicembre 1993);
- c) Regolamento per la concessione di incentivi in favore delle imprese artigiane della Regione per lo sviluppo dei sistemi di qualità e per l'accesso ai servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 253 del 23 giugno 1994 e modificato dal Commissario straordinario dell'Ente con deliberazione n. 30/CS del 19 dicembre 1994. Tali deliberazioni sono state approvate dalla Giunta regionale rispettivamente con provvedimenti n. 2973 dell'8 luglio 1994 e n. 54 del 16 gennaio 1995);
- d) Regolamento per la concessione di contributi a favore di imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni artistico-tradizionali dell'articolo da regalo e del complemento d'arredo (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 79 del 18 febbraio 1993. Approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1823 del 15 aprile 1993);
- e) Regolamento per la concessione di agevolazioni nel caso di trasmissione d'impresa (adottato dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 77 del 28 ottobre 1999. Approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 3737 del 3 dicembre 1999);
- f) Regolamento per la concessione in uso gratuito e temporaneo di materiali e strutture espositive di proprietà dell'E.S.A. (adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 21 del 21 gennaio 1993. Approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1196 del 18 marzo 1993);
- 4) le domande pervenute all'E.S.A. in relazione agli interventi di cui al punto 3) in data successiva al 30 giugno 2001 saranno archiviate, previa comunicazione agli interessati, a meno che non siano trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data anteriore, purché la raccomandata pervenga all'E.S.A. entro i 15 giorni successivi a tale scadenza; in tal caso l'onere di provare la data di spedizione compete all'istante;
- 5) alle domande pervenute all'E.S.A. in relazione agli interventi di cui al punto 3) in data successiva al 31 ottobre 2000, ancorché spedite in data precedente, sarà applicata la procedura valutativa con procedi-

mento a sportello disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, e, laddove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate nell'ambito di ciascun intervento, la concessione sarà disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime attestato dal numero di protocollo in arrivo delle domande stesse;

- 6) sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari assunte dagli organi dell'Ente qualora in contrasto con le previsioni contenute ai punti 2), 4) e 5) del presente atto;
- 7) la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

p.i. Silvano Pascolo

(approvata con delibera di Giunta n. 2510 dell'8 agosto 2000)

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI GORIZIA**

Avviso di gara mediante trattativa privata per l'alienazione di un capannone industriale sito a Gorizia, Via del Cotonificio, n. 32 e di un'area attigua scoperta.

Si rende noto che il giorno 18 settembre 2000 alle ore 12.00 avanti alla Commissione nominata con deliberazione n. 103 del 10 luglio 2000, avrà luogo la gara mediante «trattativa privata» ai sensi dell'art. 41 R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

CONDIZIONI

Il bene verrà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al prezzo base d'asta di lire 750.000.000; aumenti delle offerte non inferiori a lire 15.000.000; primo rilancio obbligatorio.

L'importo a base di gara è ridotto di circa il 20% rispetto al valore precedente dell'immobile di cui è andata deserta la gara mediante asta pubblica.

Si fa presente che la copertura dei capannoni è in lastre di eternit. Il capannone è attualmente locato con contratto scadente il 31 dicembre 2002 per il canone mensile di lire 4.400.000 + I.V.A. 20% mensili.

Si porta a conoscenza degli interessati sulla possibilità di utilizzo di forme contributive.

AGGRAVI

- Obblighi assunti dalla proprietà nei confronti del Co-

mune di Gorizia mediante convenzione n. 26.668 di repertorio notaio Rizzato di Gorizia ai sensi della legge 10/1977;

- Diritto di servitù di utilizzazione esclusiva a cabina di sezionamento e trasformazione di energia elettrica, limitatamente alla zona del pianoterra dell'edificio esistente sulla p.c. 30/4 magazzino.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'offerta in carta bollata dovrà essere chiusa in una busta chiusa e sigillata e presentata all'Ufficio provveditorato e dei servizi tecnici entro le ore 12.00 del giorno 14 settembre 2000 unitamente ad assegno circolare non trasferibile intestato alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Gorizia per importo di lire 75.000.000 per cauzione.

Il saldo del prezzo da depositarsi entro 60 giorni dall'aggiudicazione, dedotta la cauzione prestata, con assegno circolare intestato alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Gorizia «trattativa privata» vendita capannone industriale da depositare davanti al notaio prima del rogito notarile.

Le imposte e spese tutte e altri oneri, sono a carico dell'aggiudicatario.

BENI POSTI IN VENDITA

Capannone industriale ed area scoperta annessa, in Gorizia - frazione di Piedimonte del Calvario - Via del Cotonificio, n. 32. Superficie coperta mq. 3113 volume mc. 15.777, tettoia mq. 129, area attigua scoperta mq. 3.660 per totale lotto mq. 6.902.

Situazione catasto terreni: C.C. Piedimonte del Calvario F.M. 6 Foglio di possesso fondiario n. 1778, pp.cc. 30/4 - 30/8 - 30/9 - 30/10 - 324/11 - 27/2 - 27/3.

Resta a disposizione per gli interessati la copia della perizia tecnica.

Ulteriori informazioni presso il geom. Massimo Cicigoi - Provveditore camerale della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, Via Crispi n. 10 - telefono 0481-384245.

Gorizia, 16 agosto 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Giuliano Bigoni

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

(Pordenone)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per la somministrazione del gasolio da autotrazione e da riscaldamento per la stagione termica 2000/2001.

Ente appaltante: Comune di Montereale Valcellina, Via M. Ciotti, n. 122 - 33086 Montereale Valcellina - telefono 0427/798782 - fax 0427/799373.

Criterio di aggiudicazione: l'appalto verrà aggiudicato in un unico lotto col sistema delle offerte segrete, con la procedura di cui all'articolo 73, lettera C) e all'articolo 76 del Regolamento sulla contabilità dello Stato integrato con R.D. 20 dicembre 1937, n. 2339, al concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso sul prezzo medio risultante dai listini dei prezzi depositati presso la Camera di commercio di Pordenone (III fascia), al netto degli oneri per accisa ed I.V.A. in vigore al momento della singola consegna.

Oggetto dell'appalto: l'oggetto dell'appalto consiste nella somministrazione di gasolio da riscaldamento presso gli uffici e gli stabili adibiti a servizi comunali nonché di gasolio da autotrazione presso la cisterna comunale.

Quantità necessarie presunte:

Gasolio da autotrazione	quintali	200
Gasolio da riscaldamento	quintali	1.100

Da considerarsi lotto unico.

Durata dell'appalto: l'appalto ha la durata della stagione termica 2000/2001.

Termine per la ricezione delle offerte: per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire l'offerta all'Ufficio protocollo del Comune, entro le ore 12.00 del giorno 27 settembre 2000.

Apertura dei plichi e svolgimento operazioni di gara: l'apertura dei plichi, avverrà alle ore 10.00 del giorno di giovedì 28 settembre 2000 presso la Sede municipale di Montereale Valcellina - Via Ciotti, n. 122 - Montereale Valcellina e verrà presieduta dal Presidente della Commissione di gara all'uopo nominata.

Il bando integrale è affisso all'Albo pretorio del Comune di Montereale Valcellina.

Per prendere visione degli atti oggetto della presente fornitura, nonché delle condizioni della fornitura contenute nell'apposito foglio oneri e condizioni, le ditte interessate possono rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale - Via Ciotti, 122 - 33086 Montereale Valcellina (Pordenone), durante l'orario d'ufficio.

Montereale Valcellina, li 11 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Erasmo De Zorzi

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di gara esperita per i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Casa di riposo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge 55/1990

RENDE NOTO

che l'appalto dei «Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Casa di riposo».

Lavori a base d'asta: lire 970.000.000, (euro 500.963,19) di cui lire 8.487.833 (euro 4.833,60) per oneri della sicurezza di cui al decreto legislativo 494/1996 non soggetti a ribasso, sono stati aggiudicati all'A.T.I. Adria impianti e Valentini Nevio con sede legale a Trieste in Via C. Kunz, n. 10, in seguito a pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara (articolo 21, legge 109/1994), tenutasi il 27 giugno 2000.

Importo di aggiudicazione lire 887.552.870 esclusa I.V.A. (euro 458.382,80) compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Imprese partecipanti n. 9. Offerte ammesse: n. 9. Offerte valide: n. 9.

È stata avviata la procedura per l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, articolo 44.

Ulteriori informazioni sull'esito della gara possono essere richieste al Comune di Muggia - Servizio lavori pubblici - piazza Marconi, n. 1 - Muggia (Trieste) - telefono 040/3360404.

Muggia, 21 agosto 2000

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
L'ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO:
geom. Mauro Zupin

Avviso di gara esperita per i lavori di arredo del centro storico 4° e 5° intervento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge 55/1990

RENDE NOTO

che l'appalto dei lavori di arredo del centro storico 4° e 5° intervento.

Lavori a base d'asta: lire 890.000.000, (euro 459.646,64) di cui lire 30.498.400 (euro 15.751,11) per oneri della sicurezza di cui al decreto legislativo 494/1996 non soggetti a ribasso, sono stati aggiudicati all'impresa IN.TE.CO s.r.l. con sede legale in via G. Saliceto, n. 4 a Roma e sede tecnico-amministrativa in Via Diaz, n. 6 a Trieste, in seguito a pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara (articolo 21, legge 109/1994), tenutasi il 24 luglio 2000.

Importo di aggiudicazione lire 848.974.862 esclusa I.V.A. (euro 438.458,92) compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Imprese partecipanti n. 5. Offerte ammesse: n. 5. Offerte valide: n. 5.

È stata avviata la procedura per l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, articolo 44.

Ulteriori informazioni sull'esito della gara possono essere richieste al Comune di Muggia - Servizio lavori pubblici - piazza Marconi, n. 1 - Muggia (Trieste) - telefono 040/3360404.

Muggia, 21 agosto 2000

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
L'ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO:
geom. Mauro Zupin

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Avviso di gara mediante pubblico incanto in n. 3 lotti per la fornitura di uno scuolabus, un'automobile per i vigili urbani e di un motocarro.

Si rende noto che il comune di San Dorligo della Valle/Dolina indice per il giorno 2 ottobre 2000 alle ore 11.00 un pubblico incanto in n. 3 lotti per la fornitura di uno scuolabus, un'automobile per i vigili urbani e di un motocarro, con alienazione dello scuolabus Fiat Ducato TS 300992 e dell'Apecar TS 54457, per un importo complessivo a base d'asta di lire 133.470.000 I.V.A. esclusa (68.931,50 euro).

Per il ritiro dei relativi bando di gara e capitolato d'oneri gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di segreteria ovvero, per ulteriori informazioni, all'ufficio appalti e contratti tel. 040-8329243, fax: 040-228874, E-mail: segretario.san-dorligo-della-valle@eell.regione.fvg.it) da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

San Dorligo/Dolina, 21 agosto 2000

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI:
dott. Mitja Ozbic

CONSORZIO DEPURAZIONE
ACQUE BASSA FRIULANA
SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine)

Avviso di gara esperita per l'aggiudicazione dei lavori di «Comprensorio della Bassa Friulana - Col-

lettori e reti nel Comune di Cervignano del Friuli - 8° lotto esecutivo».

Per l'osservanza dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 2 giugno 1994, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 si rende noto l'esito del pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di «Comprensorio della Bassa Friulana - Collettori e reti nel Comune di Cervignano del Friuli - 8° lotto esecutivo»:

- Importo a base d'asta: lire 7.369.474.688 (3.806.016,05 euro).
- Criterio di aggiudicazione: mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 2 giugno 1994, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.
- Importo di aggiudicazione: lire 7.021.577.402 (3.626.342,09 euro).
- Imprese partecipanti: n. 88.
- Imprese escluse: n. 1.
- Impresa aggiudicataria: Vitaliani & Randich S.p.A. - Roma.

San Giorgio di Nogaro, 8 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Alessandro Florit

Avviso di gara esperita per l'aggiudicazione dei lavori di «Comprensorio della Bassa Friulana - Collettori e reti nei Comuni di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro - 10° lotto esecutivo».

Per l'osservanza dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 2 giugno 1994, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 si rende noto l'esito del pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di «Comprensorio della Bassa Friulana - Collettori e reti nei Comuni di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro - 10° lotto esecutivo»:

- Importo a base d'asta: lire 6.334.457.648 (3.271.474,35 euro).
- Criterio di aggiudicazione: mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 2 giugno 1994, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.
- Importo di aggiudicazione: lire 5.950.169.347 (3.073.006,01 euro).

- Imprese partecipanti: n. 104.
- Imprese escluse: n. 0.
- Impresa aggiudicataria: Mattioli S.p.A. - Padova.

San Giorgio di Nogaro, 8 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Alessandro Florit

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Julia Augusta.

IL CAPO SETTORE TECNICO E
GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del giorno 21 giugno 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Julia Augusta.

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE 2°
TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO:
arch. Marcello De Marchi

COMUNE DI LATISANA
(Udine)

Avviso di adozione e deposito della variante al piano di recupero iniziativa pubblica denominato «L1».

L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA
PRIVATA E URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52

AVVISA

- che con deliberazione consiliare n. 36 del 12 aprile 2000, è stata adottata la variante al piano di recupero

di iniziativa pubblica denominato «L1» di Latisanotta;

- che detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Latisana, 8 agosto 2000

L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA PRIVATA
E URBANISTICA:
dott. Ferruccio Casasola

COMUNE DI MARTIGNACCO
(Udine)

Avviso di adozione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Toscolan».

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
EDILIZIA-URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 - 2° comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28 luglio 2000, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Toscolan» sito in Ceresetto via Villa Italia;

- che la deliberazione suddetta, unitamente agli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi e decorrere dal 30 agosto 2000;

- che entro il periodo di deposito, chiunque ne abbia intenzione può prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato Piano possono presentare opposizioni.

Dalla residenza Municipale, lì 17 agosto 2000

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICA
EDILIZIA-URBANISTICA:
p.e. Giancarlo Presacco

E.R.DI.S.U.
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

UDINE

Avviso di bandi di concorso relativi ai benefici per gli studenti universitari previsti per l'anno accademico 2000-2001.

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine bandisce per l'anno accademico 2000-2001 i seguenti bandi di concorso:

- per l'assegnazione di 283 posti alloggio alla Casa dello Studente, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede in Udine;
- per l'assegnazione di 20 posti alloggio presso il Pensionato Studentesco Suore della Provvidenza e 12 posti presso il Convitto Salesiano San Luigi, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Gorizia;
- per l'assegnazione di 40 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Cormons, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Cormons e di posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Gemona del Friuli;
- per l'assegnazione di indennità sostitutive dell'alloggio, riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine con sede a Pordenone, Mestre e Thiene;
- per l'assegnazione di assegni di studio, istituiti ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, e riservati agli studenti iscritti per il medesimo anno accademico a corsi di laurea o di diploma universitario dell'Università degli Studi di Udine;
- per l'assegnazione di assegni aggiuntivi di mobilità internazionale, ai sensi della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, riservati a studenti che partecipino a corsi universitari all'estero promossi dall'Università degli Studi di Udine, nell'ambito di programmi di cooperazione interuniversitaria (ERASMUS, SOCRATES ecc.).

Le richieste di partecipazione ai concorsi, redatte sugli appositi moduli forniti dall'ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Udine, dovranno pervenire

all'Ente - Settore Diritto allo Studio - entro e non oltre le ore 12.00 del 22 settembre 2000.

IL DIRETTORE:
dott. Norberto Tonini